SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 gennaio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2017.

Ampliamento organico del Nucleo di valutazione ed analisi della programmazione (NUVAP). (18A00451) . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017.

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni. (18A00452) . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024, settima e ottava *tranche*. (18A00488) . . . *Pag.* 5

DECRETO 9 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,20%, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020, quinta e sesta *tranche*. (18A00489) . . . *Pag.* 6
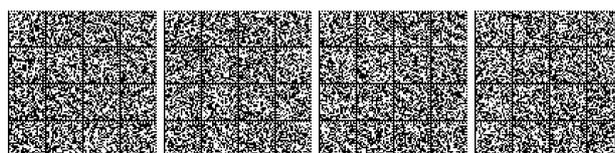
DECRETO 10 gennaio 2018.

Emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, tramite consorzio di collocamento. (18A00487) . . . *Pag.* 8

Ministero della giustizia

DECRETO 5 dicembre 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica - Tribunale per i minorenni di L'Aquila, settore penale. (18A00454) . . . . *Pag.* 10

DECRETO 22 dicembre 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica - Tribunale per i minorenni di Napoli, settore penale. (18A00455). . . . . *Pag.* 11

DECRETO 3 gennaio 2018.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso l'Ufficio di sorveglianza di Pisa, settore penale. (18A00456). . . . . *Pag.* 11

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 6 dicembre 2017.

Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali. (18A00302). . . . . Pag. 12

DECRETO 8 gennaio 2018.

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (18A00411) . . . . *Pag.* 30

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 5 gennaio 2018.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Pignoletto», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018. (18A00431). *Pag.* 38

DECRETO 5 gennaio 2018.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Reno», per le tipologie «Montuni», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018. (18A00432) *Pag.* 39

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 4 dicembre 2017.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488. (18A00453) . . . . *Pag.* 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 gennaio 2018.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Alecensa», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. DG/32/2018). (18A00427). . . . . *Pag.* 48

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Mivacron» e «Tracrium» (18A00406) . . . . *Pag.* 49

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Zentiva» (18A00407) . . . . *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxitra» (18A00408) . . . . *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oki» (18A00409). . . . . *Pag.* 50

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasonil antidolore» (18A00410). *Pag.* 51

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Ibsa». (18A00412) . . . . *Pag.* 51
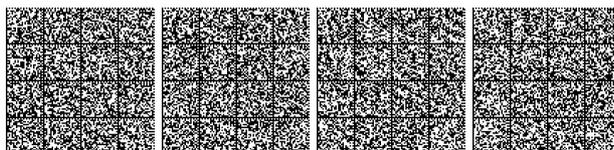
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciclopirox Polichem». (18A00413) . . . . *Pag.* 52

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Aurobindo Pharma Italia». (18A00414) . . . . *Pag.* 52

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Sandoz». (18A00425) . . . . *Pag.* 52

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel e Acido Acetilsalicilico Bil-lev». (18A00426). . . . . *Pag.* 52

Ministero dell'interno

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Gioia Tauro. (18A00428) . . . *Pag.* 53

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Locri. (18A00429) . . . . *Pag.* 53

Sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Anoia. (18A00430). . . . . *Pag.* 53

Ministero della giustizia

Decadenza di notaio dalla nomina (18A00506) *Pag.* 53

Decadenza di notaio dalla nomina (18A00507) *Pag.* 53
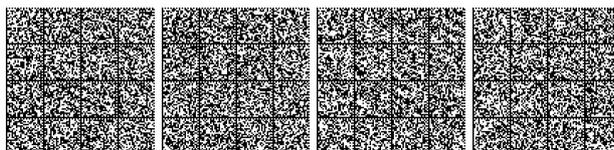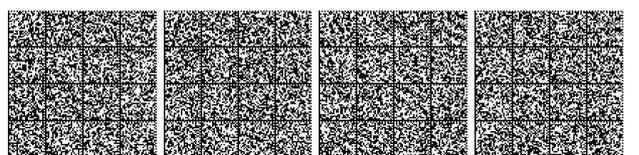
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 ottobre 2017.

Ampliamento organico del Nucleo di valutazione ed analisi della programmazione (NUVAP).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 17 dicembre 1986, n. 878, recante «Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, art. 3, comma 5, di istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, articolato in un'unità di valutazione degli investimenti pubblici e in un'unità di verifica degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dall'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 7, comma 6-*quater* che prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-*bis* e 6-*ter* concernenti l'attribuzione degli incarichi di esperto presso le amministrazioni pubbliche e le relative procedure, non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che, al fine di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la medesima Agenzia;

Visto, in particolare, il comma 9 del sopra citato art. 10, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2014 di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, adottato ai sensi dell'art. 10, comma 5, del citato decreto-legge n. 101/2013 e registrato dalla Corte del conti in data 29 dicembre 2014, di trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, ad eccezione di quelle afferenti la Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 di istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Dipartimento per le politiche di coesione;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015, di organizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione;

Ravvisata, pertanto, la necessità di ampliare l'organico del NUVAP per far fronte ad aumentati fabbisogni di alte professionalità, come rappresentato dal Capo del dipartimento per le politiche di coesione, alle cui dipendenze il NUVAP è posto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2017 con il quale al Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno è conferita la delega in materia di politiche di coesione territoriale;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Ampliamento dell'organico del NUVAP

1. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2014 di riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, le parole «Il NUVAP è costituito da non più di 30 componenti» sono sostituite dalle seguenti: «Il NUVAP è costituito da non più di 32 componenti».

2. Il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento delle politiche di coesione, in attuazione del presente provvedimento, adotta le opportune modifiche al proprio decreto del 27 marzo 2015, recante l'organizzazione del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP).
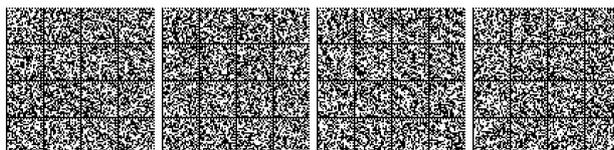
3. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si fa fronte con le risorse già disponibili nel bilancio di previsione 2017 e nel bilancio triennale 2017-2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 181 «Spese per la retribuzione ai membri del nucleo di valutazione e analisi per la programmazione (NUVAP)», centro di responsabilità 18, nei limiti delle dotazioni già assegnate.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 20 ottobre 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno
DE VINCENTI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2326

18A00451

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 2017.

Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 2017

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali»;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» ed in particolare l'art. 2, commi 107, lettera *h)* e 109;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare, l'art. 1, commi 180 e 181, lettera *e)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 2016 recante «IV Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva - 2016-2017»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'«Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni» ed, in particolare, l'art. 8 «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione»;

Vista la nota prot. n. 34456 del 31 ottobre 2017 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha trasmesso lo schema di delibera del Consiglio dei ministri e la relazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;

Visto il verbale della seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017, repertorio atti n. 133 C.U, dal quale risulta sancita l'intesa sullo schema di decreto in esame;

Rilevato che sussistono i presupposti di fatto e di diritto che consentono al Consiglio dei ministri di adottare la deliberazione recante «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni»;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Ministro» e «Ministero» si intendono rispettivamente il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) «Decreto legislativo» si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

c) «Piano» si intende il Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;

d) «Sistema integrato» si intende il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita sino ai sei anni;

e) «Intesa» si intende l'intesa in sede della Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f) «Fondo» si intende il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione, di cui all'art. 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

g) «Sezione Primavera» si intende il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi.

Art. 2.

Finalità del Piano di azione nazionale pluriennale

1. È adottato il «Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni».

2. L'adozione del Piano è volta a favorire l'attuazione degli obiettivi strategici del Sistema integrato, di cui all'art. 4 e dei principi fondamentali di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo. A tal fine, la Cabina di regia di cui all'art. 5 del presente decreto ha il compito di definire indicatori per la misurazione del grado di raggiungimento dei predetti obiettivi.

3. Il Piano definisce, per un triennio, la destinazione delle risorse disponibili per consolidare, ampliare e qualificare il Sistema integrato, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale di cui all'art. 12 del decreto legislativo e in relazione alle ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati.

Art. 3.

Definizione degli interventi

1. Il Piano, nella sua articolazione triennale, prevede interventi ciascuno riconducibile ad una o più delle seguenti tipologie:

a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;

b) il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;

c) interventi di formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124 della legge 13 luglio 2015 n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali.

2. Gli interventi del Piano definiti dalla programmazione delle regioni, di cui all'art. 4 comma 3, perseguono le seguenti finalità:

a) consolidare ed ampliare la rete dei servizi educativi per l'infanzia a titolarità pubblica e privata convenzionata, di cui all'art. 2 del decreto legislativo, anche per favorire l'attuazione dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo, ove si prevede la riduzione della soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati;

b) stabilizzare e potenziare gradualmente le sezioni primavera di norma aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia, per superare progressivamente gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia;

c) ampliare e sostenere la rete dei servizi per bambine e bambini nella fascia di età compresa tra zero e sei anni, in particolare nei territori in cui sono carenti scuole dell'infanzia statali, come previsto dall'art. 12, comma 4 del decreto legislativo;

d) riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica, già esistenti e sottoutilizzati, e promuovere la costruzione di nuovi edifici di proprietà pubblica, anche per costituire poli per l'infanzia, di cui all'art. 3 del decreto legislativo;

e) sostenere la qualificazione del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e promuovere i coordinamenti pedagogici territoriali.

3. Ciascun intervento deve garantire l'incremento di almeno uno degli indicatori di cui all'art. 2, comma 2.

4. L'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia. Le regioni assicurano un finanziamento pari almeno al venti per cento per l'anno 2018 e, a partire dall'anno 2019, pari al trenta per cento delle risorse assicurate dallo Stato.

Art. 4.

Procedura e termini del finanziamento

1. Il Ministro, entro il mese di febbraio di ciascun anno di vigenza del Piano, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 5, definisce le linee strategiche d'intervento e promuove un'intesa, avente ad oggetto il riparto del Fondo, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato da parte dello Stato e delle regioni.
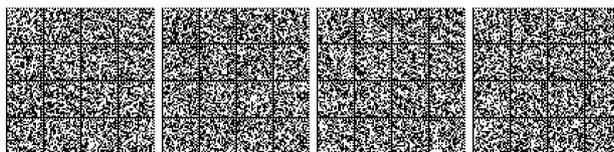
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di marzo di ciascun anno di vigenza del Piano, sulla base delle finalità di cui all'art. 3 comma 2, definiscono le tipologie prioritarie di intervento, le relative caratteristiche, nonché le modalità di presentazione delle istanze da parte dei comuni, in forma singola o associata.

3. I comuni, in forma singola o associata, entro il mese di aprile di ciascun anno di vigenza del Piano, inviano alle regioni le richieste relative all'attuazione del Piano, sulla base delle tipologie prioritarie di intervento definite dalle regioni.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli obiettivi di cui al comma 3 con risorse a carico del proprio bilancio.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il mese di giugno di ciascun anno di vigenza del Piano, definiscono la programmazione territoriale, nei limiti delle somme del riparto di cui al comma 1, sentite le associazioni regionali dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e ne danno comunicazione al Ministero ai fini della ripartizione delle risorse.

6. La programmazione regionale è costituita da un elenco di interventi, per ciascuno dei quali sono indicati:

a. il comune, in forma singola o associata, interessato;

b. l'importo del finanziamento, diviso tra quota statale, quota regionale e quota comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto legislativo;

c. la tipologia, di cui all'art. 3, comma 1;

d. la finalità perseguita, di cui all'art. 3, comma 2;

e. la variazione attesa degli indicatori di risultato riferibili alle linee strategiche di cui al comma 1.

7. Il Ministero, entro il 31luglio di ciascun anno di vigenza del Piano, provvede ad erogare direttamente ai comuni, in forma singola o associata, le risorse, in relazione alla programmazione regionale.

Art. 5.

Monitoraggio e Cabina di regia

1. Ai fini dell'attuazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto legislativo, entro il 30 novembre di ciascun anno di vigenza del Piano, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa acquisizione dei dati forniti dai comuni, in forma singola o associata, trasmettono al Ministero una relazione dettagliata, avente ad oggetto il monitoraggio degli interventi di cui all'art. 3, comma 1, con riferimento alle risorse impiegate, alla loro gestione ed al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2.

2. Gli esiti del monitoraggio sono posti a base della determinazione del riparto delle risorse del successivo anno di vigenza del Piano.

3. È costituita presso il Ministero una Cabina di regia con funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano. La Cabina di regia è costituita con decreto del Ministro, è presieduta da un rappresentante del Ministero ed è composta da quattro rappresentanti designati dal medesimo Ministero e quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Al fine di monitorare l'attuazione annuale del Piano di azione nazionale, la Cabina di regia ha il compito di proporre al Ministro le linee strategiche e di valutare il concorso degli interventi inseriti nelle programmazioni regionali al raggiungimento degli obiettivi strategici, di cui all'art. 4 del decreto legislativo.

5. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. Il Ministero, per l'esercizio finanziario 2017, promuove un'intesa per il riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato, di cui all'art. 12, comma 3, del decreto legislativo.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il giorno successivo dalla data della presente delibera, trasmettono al Ministero l'elenco dei comuni, in forma singola o associata, ammessi al finanziamento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2018, trasmettono al Ministero le tipologie di interventi di cui all'art. 3, comma 1, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai comuni, singoli o in forma associata.

La presente delibera sarà trasmessa ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2017

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI

Registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 37

18A00452

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024, settima e ottava *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2018 ammonta a 16.046 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 11 settembre, 10 ottobre e 10 novembre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45% con godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,45%, avente godimento 15 settembre 2017 e scadenza 15 novembre 2024. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,45%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 gennaio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 gennaio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per sessantuno giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,45% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2024 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00488

DECRETO 9 gennaio 2018.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,20%, con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020, quinta e sesta *tranche.*

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 gennaio 2018 ammonta a 16.046 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 10 ottobre e 10 novembre 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,20% con godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quinta *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,20%, avente godimento 15 ottobre 2017 e scadenza 15 ottobre 2020. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.500 milioni di euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,20%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 aprile ed il 15 ottobre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 aprile 2018 e l'ultima il 15 ottobre 2020.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 11 gennaio 2018, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della sesta *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016;

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 gennaio 2018.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 gennaio 2018, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per novantadue giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 gennaio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,20% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2020 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00489

DECRETO 10 gennaio 2018.

Emissione di una prima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 2,95%, con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038, tramite consorzio di collocamento.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 104477 del 28 dicembre 2017, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2018 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 sopracitato, in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante il «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e, ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 9 gennaio 2018 ammonta a 16.046 milioni di euro;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali 2,95% con godimento 1° settembre 2017 e scadenza 1° settembre 2038;

Considerata l'opportunità di affidare il collocamento dei citati buoni ad un consorzio coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities PLC e Royal Bank of Scotland PLC che opera con il nome di NatWest Markets, al fine di ottenere la più ampia distribuzione del prestito presso gli investitori e di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità alla «*Offering Circular*» del 10 gennaio 2018;
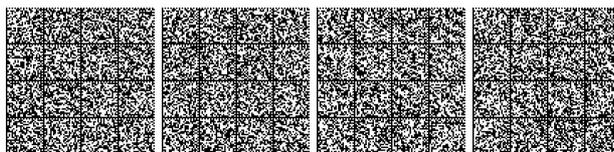
Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2017, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima *tranche* di buoni del Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:

importo: 9.000 milioni di euro;

decorrenza: 1° settembre 2017;

scadenza: 1° settembre 2038;

tasso di interesse: 2,95% annuo, pagabile in due semestralità, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;

data di regolamento: 17 gennaio 2018;

dietimi d'interesse: 138 giorni;

prezzo di emissione: 99,766;

rimborso: alla pari;

commissione di collocamento: 0,215% dell'importo nominale dell'emissione.

Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle premesse, la presente emissione è soggetta alle clausole di azione collettiva di cui ai «Termini comuni di riferimento» allegati al decreto medesimo (allegato *A)*;

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Banca d'Italia e la Monte Titoli S.p.A. — in forza dell'art. 26, decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse — il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° settembre 2038, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e successive modifiche ed integrazioni.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello della prima *tranche* del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP in conformità all'«*Offering Circular*» del 10 gennaio 2018.

Il prestito di cui al presente decreto verrà collocato, per l'intero importo, tramite un consorzio di collocamento coordinato dagli intermediari finanziari Banca IMI S.p.A., Barclays Bank PLC, ING Bank N.V., JP Morgan Securities PLC e Royal Bank of Scotland PLC che opera con il nome di NatWest Markets.

Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscerà ai predetti intermediari la commissione prevista dall'art. 1 del presente decreto; gli intermediari medesimi potranno retrocedere tale commissione, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti al consorzio.

Art. 5.

Il giorno 17 gennaio 2018 la Banca d'Italia riceverà dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento) unitamente al rateo di interesse calcolato al tasso del 2,95% annuo lordo, per centotrentotto giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 17 gennaio 2018 la Banca d'Italia provvederà a versare il suddetto importo, nonché l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

L'importo della suddetta commissione sarà scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare».

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascerà quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'im-

porto relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.
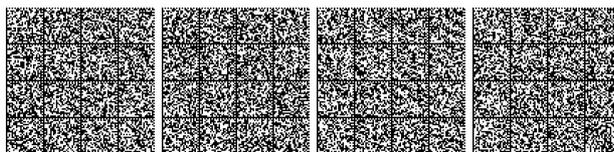
L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2018 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2038 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2018

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

18A00487

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 dicembre 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica - Tribunale per i minorenni di L'Aquila, settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila, limitatamente al settore penale;

Dato atto di aver sentito l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila, Pescara, Sulmona, Teramo, Vasto;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, avente ad oggetto «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni de L'Aquila;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;
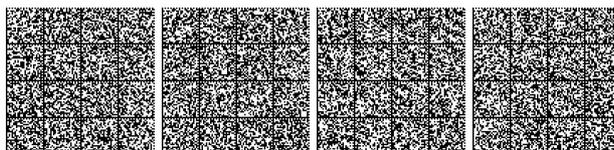
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2017

Il Ministro: ORLANDO

18A00454

DECRETO 22 dicembre 2017.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica - Tribunale per i minorenni di Napoli, settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nella Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Avellino, Benevento, Napoli, Nola, Santa Maria Capua Vetere, Torre Annunziata;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)» presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del Codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2017

Il Ministro: ORLANDO

18A00455

DECRETO 3 gennaio 2018.

Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso l'Ufficio di sorveglianza di Pisa, settore penale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, com-

ma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nell'Ufficio di sorveglianza di Pisa, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per l'Ufficio di sorveglianza di Pisa, limitatamente al settore penale; sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli degli ordini degli avvocati di Lucca e Pisa;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso l'Ufficio di sorveglianza di Pisa;

2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica;

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2018

Il Ministro: ORLANDO

18A00456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 6 dicembre 2017.

Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni, ed, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, laddove dispongono che, ai fini dell'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e della definizione dei relativi compiti, nonché della distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e che tale previsione si applica anche in deroga all'eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2015, n. 77, recante il «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
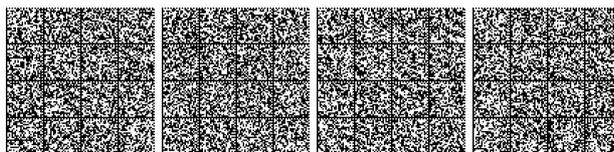
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale, a norma dell'art. 33 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare, l'art. 8, comma 23, laddove si prevede la soppressione dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e il trasferimento dei relativi compiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), che, all'art. 1, comma 386, istituisce il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Vista la legge 15 marzo 2017, n. 33 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali», in particolare l'art. 13, ove si prevede che all'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti si provvede, su proposta del segretario generale, sentite le direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare;

Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante «Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati» ed, in particolare, gli articoli 6 e 8 che trasferiscono alcune competenze dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispettivamente, al Ministero degli interni ed ai tribunali per i minorenni;

Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà», entrato in vigore il 14 ottobre 2017, ed, in particolare, l'art. 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il comma 1 dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 147/2017 che istituisce, nelle more di una riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999, in relazione ai nuovi compiti attribuiti al medesimo Ministero, la Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale, nonché un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

Visto il comma 2 dell'art. 22 del citato decreto legislativo n. 147/2017, ove si prevede che all'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale della neo istituita Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale si provvede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 300/1999, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, su proposta del segretario generale, sentita la direzione generale interessata e previa informativa alle organizzazioni sindacali;

Vista la proposta del segretario generale, sentite le direzioni generali interessate;
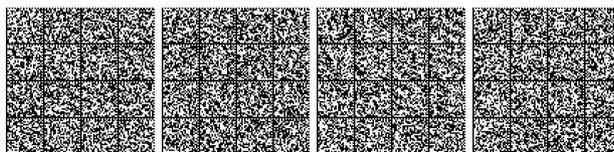
Preso atto dell'informativa resa alle organizzazioni sindacali in data 29 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Il presente decreto individua, nell'ambito degli uffici del Segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le unità organizzative di livello dirigenziale non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Segretariato generale

1. Segretariato generale è articolato in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Coordinamento delle attività del Ministero in materia di pianificazione, programmazione economico-finanziaria e gestione amministrativo contabile. Controllo di gestione e valutazione della *performance*.

- Coordinamento delle attività del Ministero in materia di pianificazione e programmazione economico-finanziaria: coordinamento per la predisposizione dei documenti di bilancio e di contabilità economica e finanziaria del Ministero; coordinamento delle attività di analisi e valutazione della spesa; assegnazione degli stanziamenti di bilancio ai centri di responsabilità; previsioni di bilancio annuale e pluriennale; assestamenti e variazioni di bilancio; analisi delle risultanze di consuntivo; supporto alle attività di rendicontazione agli organi di controllo; istruttoria relativa alla determinazione dei budget di spesa delle direzioni generali; rapporti con gli organi competenti, ivi compresi il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero.

- Gestione amministrativo-contabile: attività di gestione del centro di responsabilità amministrativa; trasferimenti verso gli enti vigilati.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; gestione del personale del Segretariato generale e adempimenti connessi al relativo software; coordinamento delle divisioni del Segretariato generale per le attività connesse ai piani operativi e ai piani individuali di lavoro, anche ai fini della corresponsione del trattamento accessorio del personale delle aree funzionali, in raccordo con la competente Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD; supporto al segretario generale per gli adempimenti connessi alla valutazione dei dirigenti di II fascia del Segretariato generale; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali e adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001; adempimenti connessi alla logistica, nonché alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di competenza del Segretariato generale; attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale del Segretariato generale.

- Sistema di controllo di gestione: attività di coordinamento per l'organizzazione e il funzionamento del sistema di controllo di gestione.

Divisione II - Coordinamento delle attività del Ministero in materia di organizzazione e progetti innovativi. Potere sostitutivo. Piano di rafforzamento amministrativo.

- Coordinamento dell'attività del Ministero in materia di organizzazione e progetti innovativi: supporto al segretario generale nell'ambito delle funzioni a questi attribuite volte ad assicurare il coordinamento e l'unità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento al coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero ed alla vigilanza sull'efficienza, efficacia e buon andamento complessivo dell'Amministrazione; verifica periodica dell'assetto organizzativo del Ministero, anche ai fini dell'elaborazione di eventuali proposte di riorganizzazione; convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per le determinazioni da assumere per interventi di carattere trasversale; coordinamento volto all'elaborazione e all'attuazione, in raccordo con le competenti direzioni generali, di progetti innovativi, nonché alla promozione di buone prassi per ottimizzare l'organizzazione ed i processi dell'amministrazione, anche nella prospettiva della transizione al digitale.

- Incarichi dirigenziali di livello generale: supporto al segretario generale per la predisposizione degli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale, anche *ad interim*, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; supporto al segretario generale, in collaborazione con la divisione III ed in raccordo con l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, nell'ambito del processo di valutazione annuale della dirigenza apicale.

- Sistema di misurazione e valutazione della *performance*: coordinamento delle attività connesse all'evoluzione del sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

- Potere sostitutivo: supporto al segretario generale per l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-*bis* e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e predisposizione della relativa relazione annuale.

- Piano di rafforzamento amministrativo: attività di coordinamento per la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi europei di cui è titolare il Ministero.
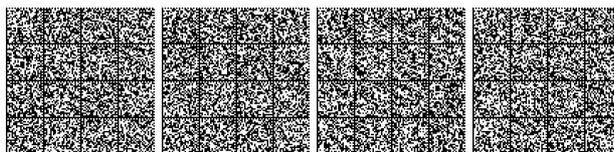
Divisione III - Coordinamento delle attività del Ministero in materia europea e internazionale. Coordinamento statistico. Programmazione del ciclo della *performance*.

- Coordinamento delle attività del Ministero in materia europea e internazionale: cura, in raccordo con le strutture competenti, degli adempimenti e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di cui alla legge n. 234/2012; redazione delle relazioni annuali e coordinamento del funzionamento del Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea; coordinamento mirato all'acquisizione dei contributi richiesti in materia internazionale, in raccordo con le strutture di riferimento, con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'OCSE e con l'ONU; monitoraggio periodico delle attività internazionali.

- Coordinamento statistico: attività di supporto e coordinamento per le attività statistiche di competenza del Ministero, in raccordo con le strutture del Sistema statistico nazionale (SISTAN), con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con le altre istituzioni pubbliche; partecipazione al Comitato di indirizzo inter-istituzionale previsto dall'Accordo tra Ministero, INPS, INAIL e ANPAL; adempimenti degli obblighi in materia statistica; promozione di iniziative di coordinamento per il miglioramento dell'informazione statistica, anche mediante la partecipazione e la collaborazione allo sviluppo dei progetti statistici; pubblicazioni statistiche in materia di mercato del lavoro e politiche occupazionali; supporto all'attività di comunicazione del Segretariato.

- Ciclo della *performance*: coordinamento delle attività di programmazione ai fini dell'elaborazione del Piano della *performance* di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente per la valutazione (OIV); monitoraggio e verifica dell'attuazione del medesimo Piano e delle direttive ministeriali di primo e secondo livello, in raccordo con le direzioni generali e con l'Organismo indipendente per la valutazione (OIV); supporto al segretario generale per la programmazione ed il coordinamento delle attività e degli obiettivi annuali delle divisioni; redazione della relazione annuale della *performance*;

- Promozione delle pari opportunità: coordinamento, in raccordo con le direzioni generali competenti, delle attività del Ministero in materia di promozione delle pari opportunità, ivi incluso il Piano triennale delle azioni positive.

Divisione IV - Attività di indirizzo, di vigilanza e di monitoraggio sugli enti strumentali e sulle agenzie del Ministero.

- Attività di indirizzo, di vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali e sulle agenzie del Ministero: supporto alla predisposizione di atti di indirizzo, convenzioni e direttive per Ispettorato nazionale del lavoro (INL), Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP); attività di vigilanza nei confronti di INL, ANPAL e INAPP; attività inerenti l'esercizio del potere ispettivo di cui all'art. 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, relativamente alle agenzie; monitoraggio degli obiettivi assegnati agli enti soggetti alla vigilanza, anche avvalendosi dei dati e delle elaborazioni realizzate a cura della Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57; monitoraggio nei confronti di INAPP sulla base delle prescrizioni e secondo le finalità di cui all'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218; verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni e monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2017, n. 150, in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione ed in raccordo, per quanto concerne l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, di cui all'art. 7, comma 1, lettera *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, con la Direzione generale degli ammortizzatori e della formazione; definizione dei modelli standard, in collaborazione con la Direzione generale dei sistemi informativi dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione, dei report per il monitoraggio periodico dei risultati conseguiti dagli enti vigilati dal Ministero; cura delle attività, in raccordo con le direzioni generali interessate, necessarie ad assicurare il concreto esercizio del controllo analogo; attività istruttoria, in collaborazione con le competenti direzioni generali del Ministero, per l'espressione dei pareri di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149; attività istruttoria per l'espressione dei pareri sugli atti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con le competenti direzioni generali del Ministero e sentita l'Autorità di *audit* sui fondi europei per gli aspetti connessi agli atti di programmazione e riprogrammazione dei programmi comunitari gestiti dall'ANPAL, di cui alla lettera *c)* del medesimo comma.

- Coordinamento rappresentanti del Ministero presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479: funzioni di coordinamento, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, nei confronti dei rappresentanti del Ministero presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

Divisione V - Affari legali e contenzioso. Potere ispettivo. Attività di studio e ricerca.

- Supporto giuridico, affari legali e contenzioso: attività di supporto tecnico giuridico all'organo di vertice amministrativo; istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica nelle materie di competenza del Segretariato generale, nonché in quelle di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro,
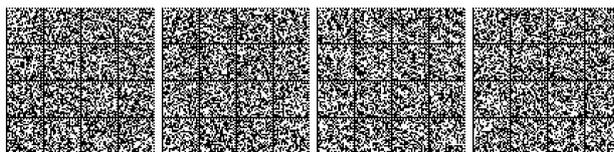
da svolgere in raccordo con le suddette agenzie e sentita la divisione IV per gli aspetti connessi alla vigilanza su tali enti; attività di esame degli atti giudiziari pervenuti al Segretariato e relativa assegnazione in base alle competenze istituzionali, in raccordo con la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, anche con riferimento ai rapporti circostanziati richiesti dall'Avvocatura generale dello Stato e agli atti di pignoramento.

- Supporto all'esercizio del potere ispettivo del segretario generale: attività inerenti l'esercizio del potere ispettivo di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, relativamente alle attività del Ministero.

- Attività di studio e ricerca: attività di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attività del Ministero.

Divisione VI - Supporto alle attività di *audit* sui fondi europei e di *audit* interno. Coordinamento delle attività in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione.

- Trasparenza e prevenzione della corruzione: supporto al responsabile per le attività di promozione delle misure volte alla prevenzione della corruzione e all'attuazione degli obblighi di trasparenza da parte del Ministero; attività finalizzate alla redazione, all'aggiornamento e al monitoraggio dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza; coordinamento e monitoraggio delle attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, al rispetto dei tempi procedimentali, al rispetto delle disposizioni in materia di anticorruzione, nonché all'osservanza degli orientamenti dell'ANAC (delibere, linee guida, etc.); trattazione delle segnalazioni di illecito da parte di un dipendente (*whistleblowing*), delle istanze di accesso civico e di riesame di accesso civico generalizzato; cura del monitoraggio sulle attività di aggiornamento della sezione «Amministrazione trasparente»; rapporti con l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), l'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e gli organi di controllo per le materia di competenza; supporto al Segretariato generale per gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione.

- Attività di *audit* dei Fondi europei: funzioni di supporto all'autorità di *audit* sui Fondi europei; cura dei rapporti con i soggetti a vario titolo coinvolti nel sistema; collaborazione con la divisione II per le attività connesse al Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).

- *Audit* interno: svolgimento delle attività di *audit* interno connesse al *risk management* e alla mappatura dei processi, al fine di migliorare la gestione del rischio di corruzione.

Art. 3.

Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari

1. La Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e trattamento economico del personale. Affari generali.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

- Trasparenza e prevenzione della corruzione: coordinamento degli adempimenti di competenza in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione: accesso civico.

- Affari generali: controllo di gestione; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto all'attività di comunicazione della direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della direzione generale; protocollo e archivio (gestione digitale dei flussi documentali, protocollazione e archiviazione informatica).

- Trattamento economico del personale del Ministero: stipendi, altri assegni fissi e gestione delle partite stipendiali del personale dell'amministrazione, anche in regime di collaborazione; competenze accessorie del personale e gestione della banca dati degli emolumenti accessori; adempimenti connessi al cedolino unico in materia fiscale e contributiva; rimborso degli oneri retributivi per il personale in comando presso l'amministrazione; interessi legali e rivalutazione monetaria; equo indennizzo; pagamento delle spese di missione del personale della direzione generale.

- Costituzione e gestione del Fondo dei dirigenti e del Fondo unico di amministrazione per le aree funzionali.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione II - Relazioni sindacali. Sviluppo e gestione delle risorse umane. Trattamento giuridico e inquadramento retributivo.

- Relazioni sindacali: sistema di partecipazione e contrattazione collettiva ed integrativa; rapporti con le organizzazioni sindacali; rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e l'ARAN per la contrattazione nazionale ed integrativa.

- Programmazione, reclutamento e assunzioni: analisi del fabbisogno di risorse umane in relazione al personale dirigenziale e al personale delle aree funzionali; monitoraggio degli incarichi dirigenziali vacanti; procedure e adempimenti connessi all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia; gestione delle procedure di reclutamento; predisposizione dei contratti individuali di lavoro; immissione in servizio del personale; mobilità interna ed esterna; inserimento lavorativo del personale appartenente alle categorie protette.

- Trattamento giuridico e ordinamento del personale: inquadramento degli istituti normativi e contrattuali relativi al rapporto di lavoro del personale; ricostruzione carriera; ricostituzione del rapporto di lavoro; trasformazione del rapporto di lavoro; autorizzazione incarichi extraistituzionali; tenuta e aggiornamento degli stati matricolari e dei fascicoli personali; gestione del data base del personale; attività finalizzate alla definizione del trattamento di quiescenza e di previdenza.

- Sistema di misurazione e valutazione della *performance*: disciplina ed evoluzione del Sistema di misurazione e valutazione della *performance*.

Divisione III - Affari legali e contenzioso - Ufficio procedimenti disciplinari (UPD).

- Affari legali e contenzioso: gestione del contenzioso del lavoro e in materia pensionistica riguardanti il personale del Ministero; gestione dei ricorsi giurisdizionali e delle questioni legali nelle materie di competenza della direzione generale; costituzione di parte civile nei procedimenti penali; rimborso delle spese legali; patrocinio legale gratuito; monitoraggio degli atti di costituzione in mora e delle segnalazioni alle procure della Corte dei conti; recupero del danno erariale; istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; esame ed assegnazione degli atti giudiziari in base alle competenze istituzionali.

- Ufficio procedimenti disciplinari: gestione dei procedimenti disciplinari relativi al personale del Ministero di competenza dell'UPD; monitoraggio dei procedimenti disciplinari adottati da altri centri di responsabilità; monitoraggio dei procedimenti penali finalizzato all'attivazione o alla riattivazione dei procedimenti disciplinari; sospensione cautelare dal servizio; vigilanza e monitoraggio sull'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, anche ai fini di successive revisioni dello stesso, in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

- Procedure di nomina dell'ufficiale rogante.

Divisione IV - Formazione, innovazione organizzativa, servizi per il personale.

- Formazione: promozione e gestione della formazione e dell'aggiornamento del personale dirigenziale e delle aree funzionali; rilevazione dei fabbisogni formativi del personale ai fini dell'elaborazione del Piano triennale della formazione (PTF); predisposizione ed attuazione del PTF; rapporti con la Scuola nazionale d'amministrazione (SNA) e con altri organismi ed enti di formazione; tirocini formativi.

- Innovazione organizzativa e benessere del personale: pianificazione, ottimizzazione e innovazione dei modelli organizzativi e dei processi della direzione generale; promozione di misure orientate al benessere organizzativo, forme di lavoro flessibile e *smart working*; promozione delle pari opportunità, dell'uguaglianza di genere, progettazione e implementazione di misure antidiscriminatorie; convenzioni e tutele assicurative per il personale; gestione delle provvidenze per il personale e della competente commissione di valutazione.

- Ufficio onorificenze: Stelle al merito del lavoro e Ordine al merito della Repubblica.

- Servizi per il personale: rilevazione centralizzata delle presenze ed elaborazione dei dati finalizzati all'applicazione degli istituti contrattuali.

- Servizi per l'amministrazione: gestione del centralino e dell'ufficio corrispondenza delle sedi ministeriali; servizio postale; servizio di portierato e custodia degli stabili dell'Amministrazione; servizio automobilistico; biblioteca.

Divisione V - Contratti e pagamenti relativi a beni e servizi non informatici

- Contratti: procedure di affidamento previste dalla disciplina in materia di contratti pubblici e attivazione delle procedure di scelta del contraente (convenzioni Consip, Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni - MePA); *facility manager*; contratti per le spese in gestione unificata.

- Pagamenti: gestione piattaforma certificazione dei crediti; fermi amministrativi; gestione delle spese per funzionamento a valere sui capitoli in gestione diretta e su quelli in gestione unificata; sistema integrato dei pagamenti: impegno e liquidazione fatture.

Divisione VI - Logistica, manutenzione, sicurezza e gestione beni non informatici.

- Servizi logistici: analisi dei fabbisogni allocativi; razionalizzazione degli spazi; rapporti con l'Agenzia del demanio; procedure per i contratti di locazione delle sedi dell'amministrazione.

- Manutenzione degli immobili e degli impianti dell'amministrazione: programmazione degli interventi ed individuazione delle priorità; progettazione e verifica di regolare esecuzione dei lavori; pareri di congruità.
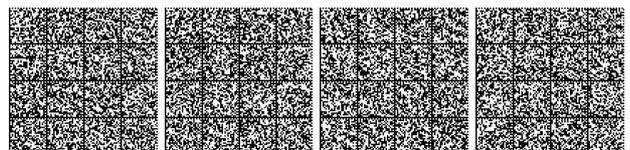
- Servizio di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: monitoraggio e programmazione degli interventi per la sicurezza delle sedi; servizio di sorveglianza sanitaria e procedure di individuazione del medico competente.

- Gestione beni mobili e immobili: piano annuale degli acquisti di beni e servizi non informatici; ufficio del consegnatario dei beni non informatici; commissione di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato.

Art. 4.

Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione

1. La Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Acquisto di beni e servizi informatici e consegnatario CED. Affari generali

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla direzione, ivi inclusi quelli relativi al funzionamento, nonché ai beni e servizi; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; questioni di carattere generale della direzione generale.

- Acquisto di beni e servizi informatici e consegnatario CED: predisposizione gare per l'acquisto di beni e servizi anche informatici, sulla base dei capitolati predisposti dalle altre divisioni; ufficio del consegnatario dei beni informatici dei siti tecnologici infrastrutturali dell'amministrazione.

Divisione II - Digitalizzazione e innovazione tecnologica.

- Digitalizzazione: attuazione del Codice dell'amministrazione digitale e dell'Agenda per l'Italia digitale attraverso la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero e delle reti di comunicazione dati e telefonia, fissa e mobile e loro integrazione nei sistemi VOIP; supporto al direttore generale per i rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale anche per la gestione della transizione alla modalità operativa digitale; supporto alla direzione generale e alle altre strutture organizzative dell'amministrazione per la semplificazione e ottimizzazione dei rispettivi processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti.

- Innovazione tecnologica: analisi del fabbisogno e realizzazione delle attività volte ad assicurare agli utenti, sia interni che esterni, la fruizione di servizi informatici; elaborazione dei capitolati tecnici per l'acquisizione di beni e servizi informatici; gestione e manutenzione dei siti tecnologici infrastrutturali (data center) attraverso il centro servizi informatici, nonché le relative politiche di sicurezza dei sistemi e di accesso ai dati; sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema informativo del Ministero attraverso la realizzazione e gestione dei flussi informativi provenienti da altri soggetti istituzionali, anche attraverso lo sviluppo ed il mantenimento del nodo di coordinamento nazionale, in coerenza con quanto previsto all'art. 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; gestione, monitoraggio e rendicontazione amministrativo-contabile delle linee di attività e delle azioni a valere su programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali europei; valutazione degli impatti organizzativi e strategici dei progetti di innovazione tecnologica e della relativa gestione del cambiamento.

Divisione III - Comunicazione, URP *on line*, monitoraggio dati e attività internazionale.

- Comunicazione: progettazione, sviluppo e gestione delle attività di informazione e di comunicazione istituzionale in conformità ai principi generali previsti dalla normativa; elaborazione, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, del Piano di comunicazione annuale, realizzando forme di coordinamento permanente con l'ANPAL e l'Ispettorato nazionale del lavoro, finalizzate a garantire la coerenza, la completezza e l'integrazione delle rispettive iniziative di comunicazione; gestione, d'intesa con l'Ufficio stampa, dei rapporti con i mezzi di comunicazione, nonché produzione editoriale per gli uffici dell'amministrazione e definizione, di concerto con ANPAL e Ispettorato, dei criteri per l'elaborazione dei programmi di comunicazione e relazione con i terzi di competenza delle agenzie; sviluppo e gestione del sistema di comunicazione interna al Ministero, d'intesa con il Segretariato generale; gestione, anche attraverso la definizione di linee editoriali, dei portali dell'amministrazione, ivi compresa la sezione «Amministrazione trasparente», in raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; supporto per le attività di comunicazione e di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali, nonché della intranet

dell'amministrazione, per le attività di competenza della direzione generale.

- Relazioni con gli utenti: realizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico - URP *on line* ed emanazione di linee guida per l'integrazione con gli uffici del Ministero; monitoraggio dei servizi offerti e verifica del gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza presso il Segretariato generale e con l'Organismo indipendente di valutazione (OIV), anche attraverso lo sviluppo di sistemi digitalizzati per la *customer satisfaction*.

- *Digital branding*: gestione dei marchi istituzionali attraverso lo sviluppo di strumenti di comunicazione multicanale su web e su dispositivi mobili.

- Monitoraggio dati: elaborazione e pubblicazione, anche in raccordo con il Segretariato generale, di *report* sull'andamento del mercato del lavoro e sulle attività degli enti vigilati dal Ministero.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Art. 5.

Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali

1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Disciplina ordinamentale della professione di consulente del lavoro. Affari generali.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla direzione; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla semplificazione e all'ottimizzazione dei processi della direzione generale anche per la transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della direzione generale.

- Consulenti del lavoro: attuazione e aggiornamento della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro e vigilanza sul Consiglio nazionale dell'Ordine.

Divisione II - Affari europei ed internazionali

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, ed in particolare:

attività istruttoria e di supporto al processo di negoziazione di atti comunitari ed internazionali per le materie di competenza della direzione generale;

istruttoria finalizzata al recepimento delle disposizioni comunitarie e internazionali e alla trattazione delle procedure di infrazione riguardanti le materie di competenza della direzione generale;

redazione dei rapporti sull'applicazione delle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea, in ottemperanza agli oneri derivanti dall'adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa;

gestione e coordinamento del Comitato consultivo tripartito per la partecipazione italiana alle attività dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

attività connesse all'applicazione e all'aggiornamento della disciplina pattizia del rapporto di lavoro dei dipendenti di ambasciate, consolati, legazioni, istituti culturali ed organismi internazionali aventi sede in Italia.

Divisione III - Tutela e promozione della salute e sicurezza sul lavoro

- Legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: applicazione e monitoraggio della legislazione in materia, anche con riferimento a particolari settori, quali quello ferroviario, marittimo, portuale e della pesca; partecipazione a commissioni, comitati e gruppi di lavoro, anche presso altre amministrazioni o organismi nazionali, comunitari e internazionali, per l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
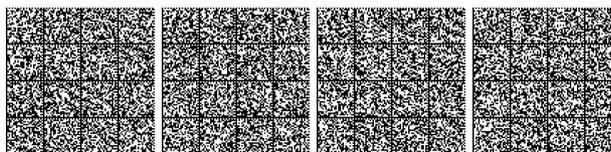
- Gestione e coordinamento di organismi di settore: attività finalizzate al supporto e al coordinamento della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e supporto al Comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici; attività finalizzate al supporto e al coordinamento della Commissione per gli interpelli, di cui all'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

- Attività promozionale: promozione e diffusione degli strumenti di prevenzione e buone prassi, nonché valorizzazione degli accordi sindacali, dei codici di condotta ed etici.

- Gestione fondi: supporto tecnico-amministrativo per la gestione del Fondo speciale infortuni e del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria.

- Organismi di certificazione e attività di sorveglianza sul mercato: riconoscimento, anche d'intesa con altre amministrazioni, degli organismi di certificazione e partecipazione ai lavori degli organismi nazionali ed internazionali in materia; collaborazione con altre amministrazioni per la sorveglianza del mercato su prodotti marcati CE.

- Autorizzazioni e altre attività finalizzate a garantire la sicurezza sul lavoro: disciplina della sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuali, apparecchi a pressione, ponteggi e opere provvisionali; autorizzazioni ai lavori sotto tensione, alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro, all'impiego pacifico dell'energia nucleare e tutela dei lavoratori contro le radiazioni ionizzanti, tenuta dei documenti sanitari personali pervenuti entro il 31 dicembre 2000; applicazione e monitoraggio della disciplina per l'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.

- Esperti qualificati e medici autorizzati: attività connesse alle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e gestione dei relativi esami; istruttoria dei ricorsi avverso il giudizio di idoneità espresso dal medico competente o dal medico autorizzato.

Divisione IV - Diritti sindacali e rappresentatività, contrattazione collettiva e costo del lavoro

- Diritti sindacali e rappresentatività: raccolta, gestione e monitoraggio dei dati relativi alle organizzazioni sindacali, a livello nazionale, del settore privato per le diverse finalità previste dalla legislazione vigente e dagli accordi interconfederali in materia di rappresentatività; verifica dei requisiti di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, con particolare riferimento alla stipula delle convenzioni con istituti previdenziali, alla costituzione di patronati e di fondi interprofessionali, nonché per la costituzione e il rinnovo di organismi collegiali pubblici a partecipazione sindacale; applicazione dello Statuto dei lavoratori, con riferimento alla tutela della libertà e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; istruttoria dei ricorsi avverso i provvedimenti relativi alle visite personali di controllo sui lavoratori.

- Contrattazione collettiva: gestione, anche ai fini del relativo monitoraggio, dell'archivio dei contratti collettivi nazionali di lavoro depositati e della banca dati dei contratti di secondo livello, territoriali e aziendali.

- Costo del lavoro: elaborazione e adozione delle analisi economiche relative al costo del lavoro, al costo delle piattaforme rivendicative contrattuali, alla struttura retributiva e al calcolo delle indennità aggiuntive o sostitutive.

- Rilevazioni dati e statistiche: rilevazione dei dati concernenti le controversie di lavoro individuali e plurime, con riferimento sia al settore privato che a quello pubblico; predisposizione di elementi statistici per la redazione della Relazione annuale sulla situazione economica del Paese.

Divisione V - Disciplina del rapporto di lavoro e pari opportunità

- Disciplina del rapporto di lavoro e degli istituti di tutela: profili applicativi e interpretativi, anche in relazione agli aspetti connessi alla legislazione europea, degli istituti relativi alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato e delle altre tipologie di contratto di lavoro, anche con riferimento al licenziamento individuale, al distacco transnazionale e all'orario di lavoro marittimo, eventualmente in raccordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro per gli aspetti di carattere ispettivo; profili applicativi e interpretativi degli istituti di tutela e promozione della genitorialità, di sostegno per particolari categorie di lavoratori in condizione di svantaggio e per l'accesso ai congedi per eventi e cause particolari; gestione del diritto di interpello di cui all'art. 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; supporto e coordinamento della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro istituita presso la Direzione generale e monitoraggio sull'attività delle commissioni di certificazione operanti a livello territoriale; tenuta dell'albo delle Università abilitate alla certificazione; elaborazione della relazione annuale sull'attività di vigilanza in materia di trasporti su strada; attuazione e monitoraggio delle misure finalizzate a sostenere il coinvolgimento paritetico dei lavoratori all'impresa, anche attraverso il rafforzamento della contrattazione di secondo livello.

- Pari opportunità e conciliazione vita-lavoro: promozione delle iniziative in favore delle pari opportunità e delle politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; supporto alle attività della Consigliera nazionale di parità e al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici; profili applicativi e interpretativi delle disposizioni che disciplinano il ruolo e le funzioni delle consigliere e dei consiglieri di parità e attività connesse al perfezionamento delle procedure di nomina.

Divisione VI - Controversie di lavoro

- Controversie collettive di lavoro: attività di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale, con particolare riferimento alla consultazione sindacale prevista dalla
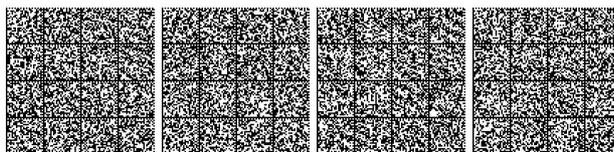
procedura di licenziamento collettivo, cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa, anche in raccordo con le altre istituzioni interessate; attività di supporto, conciliazione e mediazione tra le parti sociali nel settore privato, con particolare riferimento ai diversi livelli di contrattazione previsti dalla legge e in sede interconfederale; rilevazione dei dati concernenti le controversie collettive di rilievo pluriregionale.

- Sciopero nei servizi pubblici essenziali: procedure di raffreddamento dei conflitti in relazione all'applicazione della disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

- Attività di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro.

Art. 6.

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie per il funzionamento della direzione generale. Affari europei ed internazionali. Affari generali.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione per spese di funzionamento: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla direzione per spese di funzionamento; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla semplificazione e all'ottimizzazione dei processi della direzione generale anche per la transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della direzione generale.

- Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione II - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie inerenti al finanziamento degli interventi di pertinenza della direzione generale. Lavoratori socialmente utili (LSU). Autoimpiego e autoimprenditorialità.

- Gestione amministrativo-contabile: bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie relative al finanziamento degli interventi di pertinenza della direzione generale, del Fondo sociale per occupazione e formazione, del Fondo per lo sviluppo, del Fondo per la corresponsione ai lavoratori autonomi volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (CAI), dell'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge 18 febbraio 1992, n. 162.

- LSU, autoimpiego e autoimprenditorialità: disciplina e gestione degli interventi in materia di lavoratori socialmente utili; attuazione degli interventi di competenza del Ministero, in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità.

- Attività di analisi e monitoraggio: predisposizione annuale del decreto interministeriale di individuazione dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna a livello nazionale, ai sensi dell'art. 4, comma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92; analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; analisi e monitoraggio dell'andamento finanziario degli interventi gestiti dalla direzione generale in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti previdenziali.

- Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione III - Ammortizzatori sociali per i dipendenti da imprese non soggette alla disciplina della cassa integrazione. Ammortizzatori sociali in deroga. Attività di autorizzazione, vigilanza e controllo su fondi ed enti. Riconoscimento delle qualifiche professionali.

- Ammortizzatori sociali e contratti di solidarietà: disciplina, monitoraggio finanziario e coordinamento dei rapporti con regioni, province autonome e Inps in materia di ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente; ammortizzatori sociali in deroga per il settore della pesca; ammortizzatori sociali per gli eventi sismici anni 2016-2017; ammortizzatori sociali in deroga per il settore *call center*; istruttoria delle procedure concernenti i contratti di solidarietà di cui all'art. 5 del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; agevolazioni contributive di cui al decreto-legge n. 510/1996 e decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per aziende industriali stipulanti contratti di solidarietà di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa ai sensi dell'art. 44 del comma 11-*bis*, del decreto legislativo n. 148/2015.

- Attività di controllo e vigilanza: controllo sulla corretta gestione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi e monitoraggio sull'andamento delle relative prestazioni; vigilanza e controllo sugli enti nazionali di formazione professionale di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40.

- Attività di autorizzazione: autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'attivazione dei fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'art. 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

- Attività in materia di formazione: gestione del contributo all'IRFANMIL di cui all'art. 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e delle risorse di cui agli articoli 5, comma 4, 29, comma 2, e 32, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; disciplina degli interventi di sostegno alla formazione continua previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236; riconoscimento delle qualifiche professionali di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

- Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione IV - Gestione degli interventi di integrazione salariale. Disciplina dei trattamenti d'integrazione salariale e dei relativi aspetti contributivi.

- Integrazione salariale: istruttoria delle procedure di cassa integrazione guadagni straordinaria, inclusa l'analisi, la verifica ed il controllo dei programmi di riorganizzazione e crisi aziendale, nonché dei contratti di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

- Disoccupazione involontaria: disciplina della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), dei trattamenti di disoccupazione e relativi aspetti contributivi; controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito.

- Fondi bilaterali di solidarietà e agevolazioni all'uscita anticipata dal lavoro: disciplina e verifica dei fondi di solidarietà di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; disciplina degli interventi di agevolazione all'uscita anticipata dal rapporto di lavoro, di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-*ter* della legge 28 giugno 2012, n. 92; disciplina e gestione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015.

- Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione V - Interventi in materia di formazione professionale finanziati da fondi nazionali e attività di coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione.

- Politiche e interventi in materia di formazione: promozione e coordinamento delle politiche di formazione e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; ripartizione dei fondi destinati alle politiche di formazione, tra cui il cofinanziamento di «Erasmus+»; attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore (IFTS-ITS); definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di alternanza scuola-lavoro.

- Aiuti di Stato: coordinamento in materia di aiuti di Stato all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilità del capitale umano; coordinamento in materia di aiuti di Stato alla formazione.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

- Contenzioso nelle materie di competenza.

Art. 7.

Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali ed assicurative è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie. Sicurezza sociale dell'Unione europea e internazionale. Affari generali.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione inerenti alle spese di funzionamento: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione delle spese relative al funzionamento, nonché ai beni e servizi; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

- Sicurezza sociale dell'Unione europea e internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, per le seguenti materie di competenza della direzione generale:

attività propulsiva, interpretativa e attuativa dei regolamenti di coordinamento in materia di sicurezza sociale nell'ambito dell'Unione europea;
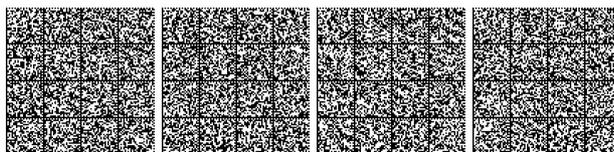
attività di supporto al Gruppo affari sociali del Consiglio dei ministri del lavoro dell'Unione europea;

Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

comitati e gruppi permanenti dell'Unione europea;

interazione con la Corte di giustizia dell'Unione europea;

attività propulsiva, valutativa e di monitoraggio della legislazione in materia di sicurezza sociale del Consiglio d'Europa, partecipazione a comitati e gruppi di lavoro e redazione di rapporti sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale e sull'evoluzione della legislazione previdenziale nazionale;

negoziato, stipulazione, applicazione ed interpretazione di convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale;

legislazione nazionale in materia di previdenza dei lavoratori italiani all'estero e stranieri in Italia.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della direzione generale; coordinamento degli uffici della direzione generale per i rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della direzione generale.

Divisione II - Vigilanza generale giuridico-amministrativa e tecnico-finanziaria sull'INPS e sull'INAIL. Vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Procedure di nomina degli organi degli enti pubblici vigilati. Trasferimenti agli istituti previdenziali e assicurativi pubblici.

- Vigilanza giuridico-amministrativa di carattere generale, di indirizzo e controllo sull'INPS e sull'INAIL: esame delle determinazioni e delle delibere degli organi degli istituti, dei regolamenti di organizzazione, dell'ordinamento delle strutture centrali e periferiche e delle dotazioni organiche degli enti previdenziali e assicurativi pubblici; esame delle osservazioni e dell'attività di referto dei collegi sindacali e adempimenti conseguenti; disamina delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione degli istituti;

- Vigilanza tecnico-finanziaria di carattere generale su INPS e INAIL: esame e controllo dei bilanci preventivi, delle note di variazione e dei bilanci consuntivi, dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; esame, controllo e referto sulle note tecniche di accompagnamento ai provvedimenti adottati dai suddetti istituti; esame dei regolamenti di contabilità e amministrazione e delle relative modifiche; verifica piano di impiego delle disponibilità economico-finanziarie dell'INPS e dell'INAIL; verifica piani triennali di investimento finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

- Vigilanza in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell'agricoltura, dell'industria, dei servizi e nel settore marittimo, nonché sulla erogazione delle prestazioni, sulla disciplina tariffaria, sull'attuazione degli obblighi contributivi nei suindicati settori; attività propulsiva per l'evoluzione della normativa in materia di infortunistica e di malattie professionali, con adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi.

- Procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali di INPS e INAIL: nomina di commissari straordinari e *ad acta* e procedura di determinazione degli emolumenti degli organi monocratici e collegiali dell'INPS e dell'INAIL.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati ai trasferimenti agli istituti previdenziali e assicurativi pubblici: analisi delle norme di autorizzazione della spesa, monitoraggio dell'andamento degli oneri richiesti dagli enti pubblici di previdenza e procedimentalizzazione delle attività relative ai trasferimenti delle risorse; verifica della rendicontazione degli oneri sostenuti dagli enti previdenziali pubblici, elaborazione del cronoprogramma e predisposizione del piano finanziario dei pagamenti.

Divisione III - Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio pubblico e disciplina dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici previdenziali per esposizione all'amianto.

- Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio pubblico: coordinamento, analisi e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, ivi inclusi i provvedimenti attuativi in tema di riforma delle pensioni e di armonizzazione dei regimi previdenziali; forme esclusive, sostitutive ed integrative dell'assicurazione generale obbligatoria; gestione separata INPS; fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica; totalizzazione, ricongiunzione e cumulo dei periodi assicurativi; fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari; criteri di iscrivibilità all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive e esclusive della stessa; determinazione delle basi imponibili per il calcolo dei contributi; sgravi, condoni, regolarizzazione del lavoro sommerso ed altre agevolazioni;
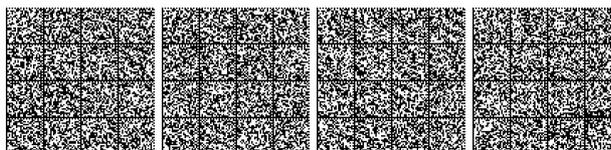
contributi di solidarietà; riduzione del tasso di interesse e delle sanzioni aggiuntive per aziende in crisi; autorizzazioni alla riscossione dei contributi associativi sindacali e dei contributi per l'assistenza contrattuale; trattamenti di fine rapporto e di fine servizio, comunque denominati, dei pubblici dipendenti; rateizzazione dei debiti per i contributi previdenziali ed oneri accessori di INPS e INAIL.

- Altri benefici previdenziali: disciplina dei procedimenti inerenti la concessione dei benefici previdenziali stabiliti dalla normativa vigente per particolari esposizioni legate all'attività professionale.

Divisione IV - Ordinamento del sistema pensionistico obbligatorio privato. Vigilanza giuridico-amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti privati di previdenza obbligatoria. Alta vigilanza e indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, gestite dalla COVIP.

- Vigilanza sul sistema ordinamentale degli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996: analisi ed attuazione della normativa previdenziale ed assistenziale; procedure di nomina degli organi; esame e approvazione delle delibere adottate dai suddetti enti recanti modifica e integrazione degli statuti e dei regolamenti sulle attività istituzionali di previdenza e di assistenza e dei regolamenti elettorali; esame ed approvazione di delibere in materia di contributi e prestazioni; linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli enti; coordinamento dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari; esame dell'attività sindacale di revisione; vigilanza sulle problematiche amministrative e organizzative degli enti previdenziali privati; tenuta dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza.

- Vigilanza tecnico-finanziaria sugli enti privati di previdenza obbligatoria: esame di bilanci preventivi, note di variazione e bilanci consuntivi, criteri di individuazione e di ripartizione del rischio relativi agli investimenti e piano degli impieghi delle risorse disponibili; esame, controllo e referto sulle note tecniche di accompagnamento ai provvedimenti adottati dai suddetti enti; esame dei regolamenti di contabilità e amministrazione e delle relative modifiche; coordinamento dell'attività di studio, elaborazioni statistico-attuariali e valutazioni tecnico-finanziarie in materia previdenziale sui documenti contabili; analisi dei bilanci tecnico-attuariali finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; interazione con COVIP sull'esame e sul controllo dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; verifica piani triennali di investimento dei predetti enti finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; assunzione di misure finalizzate ai decreti di commissariamento degli enti.

- Coordinamento ed alta vigilanza in materia di previdenza complementare: vigilanza giuridico-amministrativa sulla COVIP (esame, ai fini della verifica di legittimità, dei regolamenti di carattere generale, delle determinazioni e delle delibere sull'ordinamento dei servizi e sulle dotazioni organiche); procedure di nomina degli organi di COVIP e di Fondinps; vigilanza contabile sulla COVIP (esame dei bilanci preventivi, delle note di variazione e dei bilanci consuntivi); coordinamento con COVIP per le attività di analisi e per l'elaborazione di progetti normativi in materia di previdenza complementare, ivi inclusa la tutela sanitaria integrativa, al fine di favorirne lo sviluppo; scioglimento di organi di amministrazione e controllo dei Fondi pensione in stato di insolvenza e nomina di commissari; fonti di finanziamento della previdenza complementare (trattamento di fine rapporto per gli aspetti connessi alla previdenza complementare, indennità di buonuscita ed ogni altra indennità equipollente); fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Divisione V - Attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della direzione generale. Procedure di nomina dei comitati degli enti pubblici vigilati. Verifiche amministrativo-contabili presso INPS e INAIL. Attività connesse all'accesso civico di competenza della direzione generale.

- Attività legale e contenzioso: attività legale e di contenzioso nelle materie di competenza della direzione generale, ivi compresa l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia di vigilanza ordinamentale sul sistema pensionistico obbligatorio pubblico e privato, sul trattamento economico e giuridico del personale dipendente degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, nonché sulla mancata ammissione al finanziamento a fronte di bandi indetti dall'INAIL per interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ricorsi ex art. 16, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro; rapporti con l'Avvocatura dello Stato in materia di contenzioso; esposti e segnalazioni relativi all'attività degli Istituti previdenziali e assicurativi vigilati.

- Procedure di nomina dei comitati degli enti pubblici vigilati INPS e INAIL: procedure di nomina dei comitati amministratori delle gestioni INPS, dei Fondi di solidarietà, dei comitati di vigilanza gestione ex INPDAP, dei comitati regionali INPS e dei comitati INAIL.

- Attività istruttoria, esame e monitoraggio delle verifiche amministrativo-contabili effettuate presso le sedi territoriali di INPS e INAIL.

- Attività istruttoria ed esame delle istanze connesse a problematiche amministrative e organizzative degli enti pubblici previdenziali ed assicurativi.

- Attività connesse all'accesso civico di cui all'art. 5 e 5-*bis* del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni».

Divisione VI - Vigilanza sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato ed assistenza sociali. Contribuzioni minori.

- Istituti di patronato e di assistenza sociale: attività di vigilanza sugli istituti di patronato e di assistenza sociale; procedura di costituzione e riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale; attività di

vigilanza connessa al procedimento di commissariamento e di liquidazione; relazione annuale al Parlamento ai sensi dell' art. 19 della legge n. 152/2001; atti di sindacato ispettivo e proposte di legge; approvazione modifiche statutarie; approvazione convenzioni sottoscritte dalle confederazioni e dalle associazioni di lavoratori; contenzioso amministrativo (istruttoria e definizione istanze di rettifica avverso i verbali ispettivi; esposti e denunce); risposte a quesiti; redazione di circolari esplicative; costituzione della commissione di cui all'art. 14 della legge n. 152/2001 e relativi lavori; vigilanza, controllo e valutazione dell'organizzazione e dell'attività in Italia e all'estero degli istituti di patronato e di assistenza sociale; monitoraggio, analisi ed elaborazione dei dati riportati nei verbali ispettivi trasmessi dagli uffici territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro; coordinamento con gli enti previdenziali per la rilevazione dell'attività svolta dagli istituti di patronato; determinazione delle percentuali di riparto delle risorse finanziarie dedicate al finanziamento degli Istituti di patronato secondo quanto previsto dalla legge n. 152/2001; predisposizione dei provvedimenti per l'erogazione delle anticipazioni previste dalla normativa vigente e dei provvedimenti di riparto definitivo; gestione dei capitoli di spesa; esame dei bilanci; programmazione dell'attività ispettiva alle sedi centrali, delle verifiche ispettive straordinarie in Italia e alle sedi operative all'estero.

- Regime giuridico concernente le contribuzioni minori e le relative prestazioni: maternità, congedi parentali, nucleo familiare, malattia e TBC; istruttoria e predisposizione dei decreti del Presidente della Repubblica presentati dagli ufficiali in ausiliaria per il rimborso del contributo di cui all'art. 1, legge n. 252/1963.

- Istruttoria e predisposizione del decreto di autorizzazione al rimborso dell'indennità di malattia per le aziende del trasporto pubblico locale.

- Istruttoria per la verifica della sussistenza delle condizioni ai fini dell'esonero dalla contribuzione CUAF.

- Inquadramento previdenziale delle imprese con attività plurime, nei settori economici di riferimento in INPS.

Art. 8.

Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

1. La Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale è articolata in sei uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.

Divisione I - Bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie per il funzionamento della direzione generale. Autorità di certificazione. Affari generali.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione per spese di funzionamento: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla direzione per spese di funzionamento; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della direzione generale;

- Autorità di certificazione: autorità di certificazione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e, in particolare per la programmazione 2014-2020, del PON «Inclusione sociale», rispetto al quale svolge i compiti di cui all'art. 125 del regolamento UE n. 1303/2013; autorità di certificazione del programma operativo finanziato dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare per la programmazione 2014-2020, del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base («PO I»), rispetto al quale svolge i compiti di cui all'art. 33 del regolamento UE n. 223/2014.

Divisione II - Politiche per la lotta alla povertà. Attuazione del reddito di inclusione (ReI). ISEE e prestazioni sociali agevolate.

- Attuazione del ReI: Servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI; predisposizione dello schema del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 e del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'art. 21, comma 6, lettera *b)* del medesimo decreto legislativo; definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard ad essi associati, in raccordo con le regioni, gli enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti;
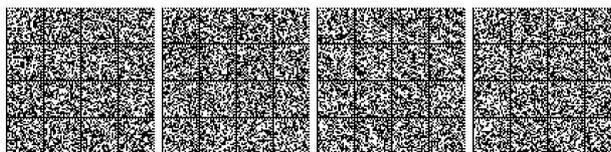
monitoraggio dell'attuazione del ReI e predisposizione del Rapporto annuale di cui all'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; facilitazione della diffusione delle conoscenze e della qualità degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo; predisposizione di protocolli formativi e operativi; identificazione degli ambiti territoriali che presentano particolari criticità nell'attuazione del ReI e predisposizione, ove opportuno, di interventi di tutoraggio; segreteria tecnica al Comitato per la lotta alla povertà e all'Osservatorio sulle povertà; attuazione della Banca dati ReI, in raccordo con la divisione IV; valutazione del ReI.

- Politiche per la lotta alla povertà e prestazioni sociali agevolate: supporto alla Rete dell'inclusione e della protezione sociale in materia di politiche per la lotta alla povertà, inclusa la predisposizione dello schema di linee di indirizzo; Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e programma Carta acquisti, nonché altre politiche di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale e alla grave emarginazione; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa a pensione e assegno sociale, nonché altri trattamenti di natura assistenziale sottoposti alla prova dei mezzi - ad esclusione dei trattamenti di invalidità - erogati dall'INPS.

- ISEE: attuazione, monitoraggio e valutazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

- Attività di coordinamento nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le regioni, gli enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; analisi e ricerche.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione III - Autorità di gestione programmi operativi in materia di FSE e FEAD. Coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica.

- Autorità di gestione programmi operativi in materia di FSE e FEAD: autorità di gestione dei programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e, in particolare per la programmazione 2014-2020, del PON «Inclusione sociale», rispetto al quale svolge i compiti gestione del programma, selezione delle operazioni, gestione finanziaria, controllo del programma e verifiche, ai sensi dell'art. 125 del regolamento UE n. 1303/2013; autorità di gestione del programma operativo finanziato dal Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, per la programmazione 2014-2020, del programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base («PO I»), rispetto al quale assicura la gestione del programma, la selezione delle operazioni, la gestione finanziaria e il controllo del programma, le verifiche, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE n. 223/2014.

- Coordinamento, partecipazione e assistenza tecnica: attività di coordinamento con le altre amministrazioni titolari di programmi comunitari nell'ambito dell'obiettivo tematico dedicato al contrasto alla povertà e all'esclusione sociale; assistenza tecnica in materia di fondi comunitari.

- Contenzioso nelle materie di competenza.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione IV - Programmazione sociale. Segretariato della Rete della protezione e dell'inclusione sociale. Gestione e programmazione dei trasferimenti assistenziali. Politiche per l'infanzia e l'adolescenza.

- Programmazione sociale e rete della protezione e dell'inclusione sociale: segreteria tecnica della rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, in raccordo con le divisioni competenti per materia; predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale, di cui all'art. 21, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo; definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard ad essi associati, in raccordo con le regioni, gli enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti; predisposizione, in raccordo con le divisioni competenti per materia, dello schema di linee di indirizzo negli specifici campi di intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali; finanziamento nazionale della spesa sociale in favore di regioni ed enti locali - inclusi Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (FLP), Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), Fondo per le non autosufficienze (FNA), Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (FAPCD), Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (FLD), Fondo per l'infanzia e l'adolescenza (FIA); analisi e programmazione dei flussi finanziari di natura assistenziale; collaborazione con le divisioni competenti alla definizione dei criteri e dei decreti di riparto delle risorse del FLP, FNPS, del FNA, del FAPCD, del FLD, del FIA e di altri fondi di natura sociale; monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite.

- Gestione dei trasferimenti assistenziali: gestione amministrativo-contabile e monitoraggio dei trasferimenti di natura assistenziale all'INPS, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi e inclusi quelli relativi a pensioni e assegni sociali e trattamenti di invalidità;

- Politiche per l'infanzia e l'adolescenza: promozione e tutela dei diritti dei minori, inclusa la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi standard ad essi associati, in raccordo con le regioni, gli enti locali, le formazioni sociali e le altre amministrazioni competenti; supporto alla Rete dell'inclusione e della protezione sociale in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, inclusa la predisposizione dello schema di linee di indirizzo; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di
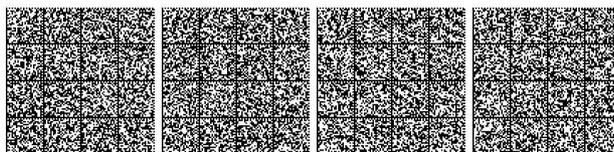
documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza; servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico ai sensi dell'art. 8 della legge 28 agosto 1997, n. 285; servizi socio-educativi per la prima infanzia; contrasto allo sfruttamento del lavoro minorile e all'abuso sui minori; promozione e monitoraggio delle azioni alternative all'istituzionalizzazione dei minori ed in particolare delle azioni di rafforzamento dell'affidamento familiare e degli interventi precoci di prevenzione dell'allontanamento; attuazione della Carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 8 dicembre 2015, n. 208.

- Attività di coordinamento nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le regioni, gli enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; realizzazione e aggiornamento di banche dati, monitoraggio e valutazione degli interventi in raccordo con la divisione VI; analisi e ricerche.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della Direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione V - Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti. Inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

- Politiche sociali per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti: politiche di promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle persone non autosufficienti, di sviluppo dell'integrazione sociosanitaria degli interventi e di promozione dell'autonomia; supporto alla Rete dell'inclusione e della protezione sociale in materia di politiche per le persone con disabilità e per le persone non autosufficienti, inclusa la predisposizione dello schema del piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 21, comma 6, lettera *c)* del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nonché di linee di indirizzo nelle materie di competenza; attuazione della legge 22 giugno 2016, n. 112, in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare; supporto alle attività dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nonché del relativo Comitato tecnico-scientifico; attività di coordinamento e applicazione della normativa relativa ai trattamenti di invalidità, nonché altri trattamenti per le persone con disabilità e non autosufficienti erogati dall'INPS; definizione dei criteri e dei decreti di riparto, nonché monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

- Inserimento lavorativo delle persone con disabilità: fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che attribuisce la competenza all'ANPAL per il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e della relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art. 21 della legge n. 68 del 1999; supporto alla divisione VI per l'attuazione della banca dati del collocamento mirato, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 151 del 2015.

- Attività di coordinamento nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le regioni, gli enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; monitoraggio e valutazione degli interventi in raccordo con la divisione VI; analisi e ricerche.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione VI - Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS).

- Sistema informativo unitario dei servizi sociali: attuazione del SIUSS, di cui all'art. 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; nell'ambito del SIUSS, realizzazione del sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al medesimo art. 24, comma 3, lettera *b)*, utilizzo dei dati ai fini del monitoraggio della spesa sociale e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali; predisposizione del Rapporto sulle politiche sociali, di cui al medesimo art. 24, comma 13.

- Banca dati del collocamento mirato: attuazione della banca dati del collocamento mirato, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 151 del 2015, in raccordo con la divisione V, d'intesa con la Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione.

- Attività di coordinamento nei settori di competenza: promozione, coordinamento e sviluppo di progetti sperimentali in accordo con le regioni, gli enti locali e le formazioni sociali; esame e trattazione del contenzioso; analisi e ricerche.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Art. 9.

Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.
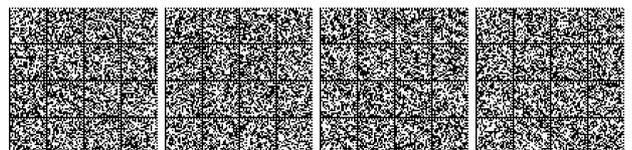
Divisione I - Attività di supporto alla direzione generale. Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei processi.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché alla gestione delle risorse assegnate alla direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla direzione, e delle risorse finanziarie per le politiche migratorie, incluse quelle provenienti da fondi comunitari; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il Segretariato generale.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; coordinamento e supporto all'attività di comunicazione della direzione generale; questioni di carattere generale della direzione generale.

Divisione II - Politiche di integrazione sociale e lavorativa dei migranti e tutela dei minori stranieri.

- Integrazione socio-lavorativa dei migranti: promozione e coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini migranti ed implementazione dei relativi programmi e strumenti; programmazione e coordinamento delle iniziative afferenti le politiche attive del lavoro ed il coinvolgimento dei servizi competenti nelle attività di inserimento e reinserimento lavorativo dei cittadini migranti, in raccordo con la Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL); raccordo con regioni, enti locali e parti sociali per l'attivazione delle connesse misure di accompagnamento; promozione delle iniziative di contrasto del fenomeno del razzismo; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; attività di comunicazione e sensibilizzazione in materia di immigrazione ed integrazione, nonché aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, per le materie di competenza della direzione generale.

- Tutela dei minori stranieri: coordinamento delle attività relative al sistema di protezione dei minori stranieri; censimento e monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente.

- Promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Divisione III - Politiche per l'immigrazione.

- Politiche per l'immigrazione, programmazione e vigilanza flussi: analisi del mercato del lavoro ai fini dell'attività di programmazione dei flussi migratori per ragioni di lavoro; gestione e monitoraggio delle quote di ingresso di cittadini stranieri non comunitari per motivi di lavoro, ivi incluso il lavoro stagionale; determinazione del contingente triennale di ingressi per motivi di studio/formazione professionale e di tirocinio formativo; attuazione della disciplina dell'immigrazione per ragioni di lavoro in raccordo con le altre PP.AA. competenti in materia di immigrazione, ivi incluso l'Ispettorato nazionale del lavoro; vigilanza sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e comunitari provenienti da Paesi di nuova adesione all'Unione europea in caso di ricorso a regimi transitori relativi al diritto di libera circolazione dei lavoratori; gestione e sviluppo dell'anagrafe informatizzata dei lavoratori stranieri ed interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione.

- Attività di analisi e strumenti conoscitivi: cura ed aggiornamento della reportistica relativa al mercato del lavoro degli stranieri in Italia, anche con riferimento alle principali comunità migranti presenti sul territorio nazionale;

- Cooperazione internazionale e bilaterale in materia di flussi migratori per ragioni di lavoro.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

Art. 10.

Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese

1. La Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese è articolata in tre uffici di livello dirigenziale non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti di seguito individuati.
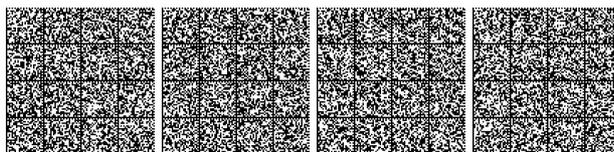
Divisione I - Attività di supporto alla direzione generale. Risorse umane, finanziarie e ottimizzazione dei processi. Gestione del contributo del 5 per mille. Promozione e rafforzamento dell'economia sociale.

- Adempimenti amministrativo-contabili legati al ciclo di bilancio, alla contabilità, nonché ai capitoli di bilancio assegnati alla direzione: programmazione, predisposizione e gestione del bilancio della Direzione generale in termini finanziari ed economico-patrimoniali; nota integrativa al bilancio di previsione e relazione al rendiconto; piano degli obiettivi correlati ai programmi; bilancio annuale e pluriennale; analisi dei fabbisogni e monitoraggio dei flussi finanziari; gestione dei capitoli di bilancio assegnati alla direzione; progettazione e realizzazione degli interventi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari per iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro di competenza della direzione, con particolare riferimento al rafforzamento dell'economia sociale ed alla valorizzazione della responsabilità sociale delle imprese; attività di analisi e valutazione della spesa in raccordo con il segretariato generale.

- Affari generali: coordinamento del sistema di protocollo informatico; controllo di gestione; gestione del personale della Direzione generale e adempimenti connessi al relativo software; adempimenti connessi alla valutazione della *performance* dei dirigenti della direzione generale; coordinamento degli adempimenti di competenza della direzione in materia di trasparenza ed integrità e di prevenzione della corruzione anche con riferimento al miglioramento degli standard di qualità dei servizi, nonché in materia di promozione delle pari opportunità e delle buone prassi; anagrafe delle prestazioni e degli incarichi del personale dirigenziale e delle aree funzionali; adempimenti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di competenza della direzione generale; coordinamento degli uffici della Direzione generale per i rapporti con gli uffici di diretta collaborazione, l'Organismo indipendente di valutazione della *performance*, il Segretariato generale e gli organi di controllo; supporto alla Direzione generale per la semplificazione e l'ottimizzazione dei processi, attraverso l'analisi dei requisiti amministrativi espressi dagli uffici competenti, anche in vista della transizione al digitale; supporto all'attività di comunicazione della direzione generale e all'attività di aggiornamento dei contenuti dei portali istituzionali e della intranet dell'amministrazione, in raccordo con le competenti strutture ministeriali; questioni di carattere generale della direzione generale.

- Consiglio nazionale del Terzo settore: coordinamento e supporto delle attività del Consiglio nazionale del Terzo settore in raccordo con le altre divisioni per le materie di competenza.

- Gestione del 5 per mille IRPEF: attività riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti agli enti del Terzo settore previste dalla legislazione vigente, inclusi i rapporti con l'Agenzia delle entrate; controllo dei rendiconti relativi al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti agli enti del Terzo settore e attivazione delle relative procedure di recupero.

- Trasferimento di competenze dall'ex Agenzia per il Terzo settore: gestione residua delle materie trasferite alla direzione a seguito della soppressione dell'ex Agenzia per il Terzo settore fino al completamento della riforma della disciplina del Terzo settore.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

- Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali.

- Contenzioso nelle materie di competenza.

Divisione II - Registro unico nazionale del Terzo settore. Impresa sociale. Attività di controllo e vigilanza.

- Registro unico nazionale del Terzo settore: tenuta del registro unico nazionale del Terzo settore in coordinamento con le regioni e le province autonome; attività di verifica del funzionamento del sistema di registrazione degli enti del Terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi; gestione residua del Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale fino al completamento della riforma della disciplina del Terzo settore.

- Impresa sociale: promozione e sviluppo dell'impresa sociale, inclusa l'attuazione della normativa di riferimento; vigilanza, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di società cooperative.

- Attività di controllo e vigilanza: attività di verifica amministrativo-contabile, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, finalizzate ad accertare il corretto impiego delle risorse finanziarie attribuite dal Ministero agli enti del Terzo settore; vigilanza sull'Organismo nazionale di controllo di cui all'art. 64 del codice del Terzo settore e sulla Fondazione Italia sociale; vigilanza sugli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della legge 19 novembre 1987, n. 476; rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività di controllo sugli enti del Terzo settore, di cui all'art. 7, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106; gestione residua delle attività inerenti i comitati di gestione dei Fondi speciali per il volontariato, nonché dei centri di Servizio per il volontariato fino al completamento della riforma della disciplina del Terzo settore.

- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.

- Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali.

- Contenzioso nelle materie di competenza.
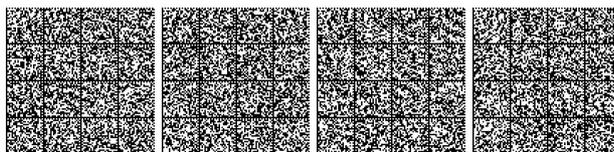
Divisione III - Promozione, sviluppo e sostegno degli enti del Terzo settore e del volontariato.

- Attività di promozione e sviluppo: promozione e sviluppo degli enti del Terzo settore e della cultura del volontariato; promozione delle attività di indagine, studio e monitoraggio degli enti del Terzo settore; sostegno alle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.
- Interventi a sostegno del Terzo settore: gestione amministrativo-contabile delle risorse finanziarie destinate al sostegno degli enti del Terzo settore; monitoraggio degli interventi finanziati; attività di supporto e accompagnamento degli enti del Terzo settore nella realizzazione di iniziative e progetti.
- Attività in ambito europeo ed internazionale: relazioni con le competenti istituzioni dell'Unione europea e con le organizzazioni internazionali per le materie di competenza della direzione generale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 3, comma 2, lettera *m)* del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57.
- Rapporti con altre amministrazioni centrali e locali.
- Contenzioso nelle materie di competenza.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è sottoposto agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il presente decreto entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 6 dicembre 2017

Il Ministro: POLETTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Ministero salute e Ministero lavoro, n. 2419

18A00302

DECRETO 8 gennaio 2018.

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti gli articoli 4, 33, 34, 35, 36 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante: «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante: «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l'art. 64-*bis* con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'art. 4;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante: «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'art. 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante: «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni e in particolare gli articoli da 41 a 47 che riorganizzano la disciplina del contratto di apprendistato;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante: «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e successive modificazioni che, tra gli altri, prevede all'art. 4 l'istituzione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante: «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento
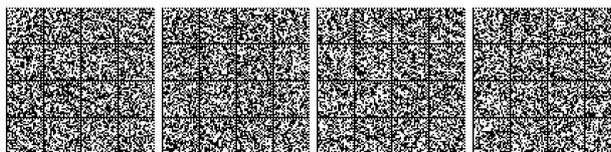
delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (Regolamento IMI)»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, concernente: «Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli Istituti tecnici superiori»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 13 febbraio 2013 che adotta il primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF», approvato in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2012;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 ottobre 2015, che definisce gli standard formativi dell'apprendistato e i criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione del 19 giugno 1999 a Bologna per la realizzazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (cosiddetto «Processo di Bologna» sulla cooperazione europea in materia di istruzione superiore) e successivi comunicati e le dichiarazioni dei Ministri dell'istruzione superiore;

Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 novembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, 2003/C 13/02 e la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di 31 Paesi europei e dalla Commissione il 30 novembre 2002, nonché le ultime Conclusioni dei Ministri incaricati dell'istruzione e formazione professionale del 22 giugno 2015 sugli obiettivi di medio periodo 2015-2020 (cosiddetto «Processo di Copenaghen» sulla cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale);

Vista la decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale del 20 dicembre 2012;

Visto il regolamento n. 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti, del 19 dicembre 2016;

Vista la raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017;

Vista la designazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13 aprile 2017, protocollo n. 31/0004222 che individua l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL, quale sede del Punto nazionale di coordinamento italiano dell'EQF;

Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto rilevante per l'attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017;

Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto tecnico essenziale ai fini dell'attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, con riguardo allo standard minimo per l'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione, di formazione e delle qualificazioni professionali;

Considerato che l'adozione di un Quadro nazionale delle qualificazioni rappresenta un presupposto necessario e complementare alla piena operatività di quanto previsto dall'art. 9 del decreto interministeriale 30 giugno 2015, ivi compreso l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»;

Considerato che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, istituisce l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), attribuendole, tra i suoi compiti, lo sviluppo e la gestione integrata dei sistemi informativi unitari di cui agli articoli 13 e 15, per i quali si rende necessario individuare le forme di raccordo strategico e funzionale con i dispositivi informativi sviluppati ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la proposta tecnica per la costituzione di un Quadro nazionale delle qualificazioni elaborata, su mandato del Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dal gruppo di lavoro costituito dall'INAPP, già ISFOL con la partecipazione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che il presente decreto rappresenta lo sviluppo e il perfezionamento della proposta tecnica sopra richiamata, diramata con nota dell'INAPP, già ISFOL, protocollo n. 6370 del 21 luglio 2016;

Considerato che il presente decreto tiene conto dei processi di revisione degli indirizzi comunitari in corso di negoziato avviati nell'ambito della «New Skills Agenda for Europe»;

Acquisita l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, nella seduta del 21 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni

1. Con il presente decreto è istituito il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito *QNQ)* quale strumento di descrizione e classificazione delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

2. Il QNQ rappresenta il dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei.

3. Il QNQ ha, altresì, l'obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all'offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze:

a) migliorando l'accessibilità, la trasparenza e la permeabilità delle qualificazioni;

b) facilitando la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della mobilità geografica e professionale;

c) promuovendo la centralità della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso l'individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali, ivi comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro;

d) contribuendo alla qualità della formazione e all'accrescimento delle competenze possedute dagli individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

4. A tal fine, la referenziazione al QNQ delle qualificazioni dell'offerta pubblica di apprendimento permanente perfeziona l'applicazione di quanto previsto all'art. 8, comma 3, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 13 del 2013, ai fini dell'inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui al suddetto decreto.

Art. 2.

Definizioni

1. A integrazione delle definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e di quelle di cui all'art. 2 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto, si intende per:

a) «referenziazione»: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze a uno degli otto livelli del QNQ. La referenziazione delle qualificazioni italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro europeo delle qualifiche;

b) «Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni»: dispositivo classificatorio e informativo realizzato sulla base delle sequenze descrittive della Classificazione dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e dell'art. 3, comma 5, del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

c) «qualificazione internazionale»: qualificazione rilasciata da un organismo internazionale legalmente costituito o da un organismo nazionale che agisce a nome di un organismo internazionale, che è utilizzata in più di un Paese e include i risultati di apprendimento, valutati facendo riferimento alle norme stabilite da un organismo internazionale.

Art. 3.

Struttura del Quadro nazionale delle qualificazioni

1. In linea con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ si sviluppa:

a) su tre dimensioni descrittive delle competenze in termini di: conoscenze; abilità; autonomia e responsabilità. Tali dimensioni si articolano in descrittori che esplicitano funzionalmente le suddette dimensioni, al fine di adeguarle al Sistema nazionale di certificazione delle competenze;

b) in otto livelli caratterizzanti la crescente complessità degli apprendimenti rispetto alle dimensioni di cui alla lettera *a)*. In fase di aggiornamento del Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro europeo delle qualifiche, laddove richiesto dalla specificità delle qualificazioni, possono essere previste sottoarticolazioni interne agli otto livelli.

2. Le dimensioni, i descrittori e i livelli di cui al comma 1 sono sviluppati in coerenza e continuità con il Quadro europeo delle qualifiche: ciascuno degli otto livelli del QNQ trova corrispondenza nel livello omologo del Quadro europeo delle qualifiche. Le attestazioni rilasciate ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013 indicano la referenziazione della qualificazione utilizzando la seguente dicitura: «Livello EQF».

3. Il QNQ con i descrittori esplicitati per le tre dimensioni e sugli otto livelli è riportato nel documento «Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche», di cui all'allegato 1.

Art. 4.

Referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni

1. La referenziazione al QNQ, sulla base della comparazione fra le competenze previste per il rilascio di una qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3, è obbligatoria per tutte le qualificazioni ai fini della validazione e certificazione nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le qualificazioni sono sottoposte al processo di referenziazione secondo la procedura di cui all'art. 5.

2. Si intendono già referenziate al corrispondente livello del QNQ tutte le qualificazioni associate al Quadro europeo delle qualifiche nell'ambito del primo processo di referenziazione di cui all'Accordo Stato-regioni del 20 dicembre 2012 recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013.

3. Ai fini dell'accessibilità, della trasparenza e della permeabilità delle qualificazioni di cui al comma 1, i descrittori dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni sono associati ai livelli del QNQ in quanto riferimenti unitari per il processo di correlazione ed equivalenza tra le qualificazioni.

4. Le qualificazioni referenziate al QNQ e rispondenti agli standard minimi di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni nell'apposita sezione «Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali».

5. Le qualificazioni per le quali non è applicabile l'associazione ai codici statistici di riferimento delle attività economiche (ATECO) e della classificazione delle professioni (CP ISTAT), referenziate al QNQ, sono categorizzate nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali con la dicitura «Qualificazioni di istruzione e formazione generale» e, al solo scopo di orientamento al lavoro o della prosecuzione dello studio o della formazione, sono associate, ove possibile, a uno o più settori economico professionali.

6. Fermo restando il valore di atto pubblico riservato esclusivamente alle attestazioni rilasciate dagli enti pubblici titolari nel rispetto degli standard minimi e dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dal decreto legislativo 16 gennaio del 2013, n. 13, le qualificazioni internazionali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, rilasciate da organismi differenti dagli enti pubblici titolari, in logica di complementarità con l'offerta pubblica di apprendimento permanente, possono essere referenziate al QNQ, secondo la procedura di cui all'art. 5 e inserite nell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni, in una sezione distinta denominata «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale delle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale».

Art. 5.

Procedura di referenziazione

1. Le procedure di referenziazione al QNQ sono gestite dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF presso ANPAL, avvalendosi dell'INAPP per la valutazione indipendente delle proposte di referenziazione. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede di volta in volta al coinvolgimento attivo, lungo tutto il processo di cui al successivo comma 2, dell'ente pubblico titolare o dell'organismo di cui all'art. 4, comma 6 che presenta istanza di referenziazione.

2. Il processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ si articola in quattro fasi:

a) fase di avvio: l'ente pubblico titolare o un organismo di cui all'art. 4, comma 6, presenta istanza al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF completa degli elementi descrittivi e connotativi della qualificazione, ivi compresa una proposta di referenziazione della qualificazione al livello EQF;

b) fase istruttoria: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF istruisce le istanze di referenziazione della qualificazione al QNQ;

c) fase di valutazione indipendente: l'INAPP, formula una valutazione indipendente dell'istanza di referenziazione e redige un parere obbligatorio non vincolante ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
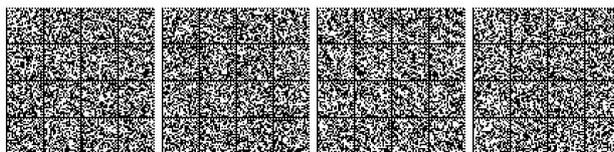
d) fase di approvazione e pubblicazione: il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, a conclusione delle fasi di istruttoria e valutazione, delibera la referenziazione al QNQ e il conseguente inserimento nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ovvero nella sezione «Qualificazioni referenziate al Quadro Nazionale elle Qualificazioni non ricomprese nel Repertorio nazionale» di cui all'art. 4 comma 6.

3. Ai fini del processo di referenziazione di cui al presente articolo, il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede altresì a coordinare, coerentemente con le modalità di cui al comma 2, le procedure di aggiornamento del Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e quelle, di cui all'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015, di competenza del Gruppo Tecnico ivi previsto, integrato nella composizione con il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF stesso e con i rappresentanti della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le Politiche europee, in qualità di autorità di coordinamento nazionale presso la Commissione europea e centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 206 del 2007.

4. Al fine di assicurare accessibilità, trasparenza e tracciabilità del procedimento di cui al comma 2, sull'Atlante del lavoro e delle qualificazioni è aperta una sezione per la presentazione delle istanze, il monitoraggio del processo e la verifica degli esiti.

5. Il processo di referenziazione, in tutte le sue fasi si realizza in coerenza con le previsioni di cui alla raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente del 22 maggio 2017 e in conformità ai «Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni» di cui all'allegato 2.

6. Il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF provvede ad adottare, a partire dai criteri minimi di cui al comma 5, sulla base di proposte tecniche predisposte dall'INAPP una «Guida operativa all'analisi preliminare, descrizione e referenziazione delle qualificazioni al Quadro nazionale delle qualificazioni», finalizzata a offrire a tutti i soggetti interessati elementi di supporto informativo, formativo e operativo per la definizione delle qualificazioni, in coerenza con le indicazioni di cui al presente decreto.

7. Per quanto non previsto dal presente decreto, per l'espletamento delle procedure di cui al presente articolo, si rinvia alle modalità organizzative che il Punto nazionale di coordinamento dell'EQF, approva con regolamento interno.

8. ANPAL informa semestralmente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'andamento delle attività relative al processo di referenziazione delle qualificazioni al QNQ.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Al fine di perfezionare la referenziazione del QNQ al Quadro europeo delle qualifiche, anche in attuazione dell'art. 9 del decreto interministeriale del 30 giugno 2015 e in coerenza con quanto previsto dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, è affidato al Punto nazionale di coordinamento dell'EQF il compito di curare l'aggiornamento del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF». L'aggiornamento avverrà in coerenza con le disposizioni di cui all'allegato 3, «Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al quadro europeo EQF».

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa periodicamente il Comitato tecnico nazionale di cui all'art. 3 decreto legislativo n. 13 del 2013 in ordine alle attività di cui all'art. 5 nonché di ogni eventuale aggiornamento degli allegati al presente decreto.

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

4. Dall'adozione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti e secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2018

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

ALLEGATO *1*

Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano: struttura, funzioni e principi di coerenza con i criteri europei per la referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche

1. Il Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito *QNQ)* è un quadro di descrittori di risultati di apprendimento espressi in termini di competenze. Esso è fondato sul Quadro europeo delle qualifiche e ne sviluppa ed amplia la struttura. Il QNQ costituisce una componente dell'infrastruttura tecnica del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualifiche professionali, finalizzata a facilitare il rapporto tra lo stesso e il Quadro europeo delle qualifiche.
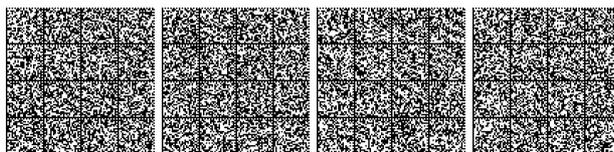
2. Il QNQ assume il concetto di competenza quale comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. In coerenza e continuità con il Quadro europeo delle qualifiche, il QNQ è articolato in otto livelli, ognuno specificato attraverso descrittori intesi come:

a) elementi che esprimono i risultati minimi attesi per quanto riguarda ciò che l'individuo dovrebbe conoscere ed essere in grado di fare in rapporto ad una determinata qualificazione;

b) riferimenti guida volti a favorire lo sviluppo e il posizionamento delle qualificazioni in relazione a ciascuno dei livelli;

c) descrittivi sufficientemente ampi per consentire l'applicazione ai diversi contesti di apprendimento e con elementi informativi differenziati, compatibili con il contesto lavorativo e di studio, in modo da potersi rivolgere ai diversi attori dei rispettivi sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.

4. I descrittori di livello, che adottano come dimensioni di riferimento le conoscenze, le abilità e l'autonomia e responsabilità di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, sono perfezionati e integrati nel QNQ attraverso i seguenti criteri:

a) esplicitando le dimensioni implicite presenti nel Quadro europeo delle qualifiche;

b) adeguando le dimensioni descrittive esplicite del Quadro europeo delle qualifiche alla realtà del sistema italiano delle qualificazioni;

c) aggiungendo ulteriori dimensioni descrittive, per rendere i descrittori più inclusivi rispetto alle diverse tipologie di qualificazioni nazionali.

5. I descrittori e le dimensioni del QNQ sono definiti come parametri funzionali alla descrizione delle qualificazioni secondo un approccio qualitativo e pertanto nel processo di referenziazione sono da intendersi:

a) tipici ma non necessariamente esclusivi di un determinato livello;

b) correlati ma indipendenti, nella loro progressione, rispetto agli altri descrittori e dimensioni.

6. Le conoscenze sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:

a) attraverso la dimensione concettuale e/o fattuale che esprime il passaggio da una dimensione prettamente della conoscenza concreta e ancorata a fatti, che fa riferimento ai livelli 1 e 2, verso una dimensione concettuale e astratta che si manifesta a partire dal livello 3 e si dispiega nei livelli successivi. Tra i livelli 4 e 8 le conoscenze si intendono integrate rispetto a questa dimensione;

b) attraverso l'ampiezza e profondità che esprime l'estensione in senso orizzontale e verticale delle conoscenze. La dimensione orizzontale dell'ampiezza si sviluppa progressivamente tra i livelli 1-3; al livello 4 acquisisce rilevanza la dimensione della profondità, che si esprime dal livello 5 in termini di progressiva specializzazione e innovazione;

c) attraverso la comprensione e consapevolezza che esprime la capacità interpretativa e il livello di «presa di coscienza» rispetto alle conoscenze. Tale dimensione si esplicita a partire dal livello 3 in termini di capacità di interpretazione e al livello 5 in termini di consapevolezza degli ambiti della conoscenza, per poi svilupparsi come consapevolezza critica.

7. Le abilità sono esplicitate con riferimento ai seguenti descrittori:

a) la componente «pratica» è caratterizzata dalle diverse abilità: procedurali, tecniche, professionali e settoriali. Il descrittore definisce in maniera progressiva le componenti pratiche delle abilità, collocando quelle che ricorrono prevalentemente ad un fare operativo (materiali e strumenti) a partire dal livello 1 fino al livello 5, inserendo la componente procedurale (metodi, prassi e protocolli) dal livello 3. Nella progressione dei livelli viene inoltre descritto il diverso livello di «azione»: nei livelli 1-2 la sola «applicazione», nei livelli 3-5 «l'utilizzazione anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni» e nei livelli 6-8 rispettivamente «trasferire, integrare e innovare» saperi, materiali strumenti metodi, prassi e procedure, secondo l'incrementalità sopra descritta;

b) la componente «cognitiva», intesa come capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine attività complesse, è espressa con riferimenti a tre gruppi di abilità:

i. cognitive che permettono una corretta interpretazione ed integrazione della realtà;

ii. dell'interazione sociale, connesse all'interazione con altri individui;

iii. di attivazione, in relazione alla capacità di affrontare e risolvere problemi.

All'interno di ciascun gruppo sono state individuate alcune «abilità» di riferimento, «elettive» per quel livello, che ne descrivono la tipicità rispetto alle qualificazioni posizionate a quello specifico livello.

8. Le dimensioni di autonomia e responsabilità focalizzano aspetti della competenza necessari alla sua più efficace «descrizione» e non completamente espressi dagli altri due descrittori; tali elementi, che riguardano prevalentemente la complessità del contesto di esercizio della competenza, il livello di controllo sull'azione e sui risultati propri e di altri, sono così intesi:

a) il Contesto esprime livelli crescenti di incertezza e complessità entro cui si realizzano le condizioni di studio, vita sociale e di lavoro. È la condizione entro cui vengono agite le altre dimensioni della competenza relative alla responsabilità e all'autonomia;

b) la Responsabilità è la componente decisionale che un soggetto applica e mette in campo per il raggiungimento di un risultato. Si manifesta in modo progressivo a seconda dei compiti che egli svolge per ottenere il risultato. Si comincia da compiti routinari fino a compiti più complessi e si realizza - al livello 3 - nell'assicurazione della conformità del risultato atteso. A partire dal livello 4 si entra progressivamente nella dimensione del controllo sul risultato di altri. Tra i livelli 4-5 si esprime la responsabilità del coordinamento delle attività e delle risorse e la verifica dei risultati raggiunti in funzione degli obiettivi assegnati. Dal livello 6 si sviluppano le dimensioni della responsabilità di definire gli obiettivi, esercitare la valutazione e lo sviluppo di risultati e risorse e promuovere la trasformazione e l'innovazione;

c) l'Autonomia esprime i margini di indipendenza dell'attività. Si manifesta gradualmente tra i livelli 1-3 nella progressiva indipendenza dell'attività dalla supervisione di altri. Tra i livelli 4-5 l'attività si esprime in particolare nella funzione del controllo e della vigilanza dell'operato di altri, al fine di garantire la conformità dei risultati e la corretta applicazione delle procedure previste. Tra i livelli 6-8, raggiunta un'ampia indipendenza dalla supervisione, l'attività si caratterizza nel graduale passaggio dal livello della gestione a quello dello sviluppo e trasformazione dell'attività stessa.

9. In Tabella A è presentato in forma sintetica e sinottica il QNQ italiano riepilogativo per gli otto livelli delle dimensioni e dei descrittori di cui al presente allegato.
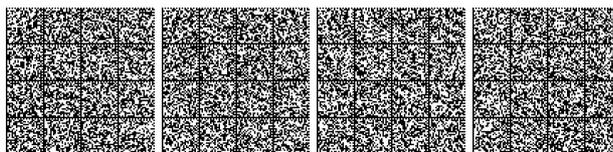
Tabella A - Quadro Nazionale delle Qualificazioni NQF Italia

LIVELLO	CONOSCENZE	ABILITA'	AUTONOMIA E RESPONSABILITA'
1	Conoscenze concrete, di base, di limitata ampiezza, finalizzate ad eseguire un compito semplice in contesti noti e strutturati.	Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere un compito semplice, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali di base. Tipicamente: CONCENTRAZIONE e INTERAZIONE	Svolgere il compito assegnato nel rispetto dei parametri previsti, sotto diretta supervisione nello svolgimento delle attività, in un contesto strutturato.
2	Conoscenze concrete, di base, di moderata ampiezza, finalizzate ad eseguire compiti semplici in sequenze diversificate.	Applicare saperi, materiali e strumenti per svolgere compiti semplici in sequenze diversificate, coinvolgendo abilità cognitive, relazionali e sociali necessarie per svolgere compiti semplici all'interno di una gamma definita di variabili di contesto. Tipicamente: MEMORIA e PARTECIPAZIONE	Eseguire i compiti assegnati secondo criteri prestabiliti, assicurando la conformità delle attività svolte, sotto supervisione per il conseguimento del risultato, in un contesto strutturato, con un numero limitato di situazioni diversificate.
3	Gamma di conoscenze, prevalentemente concrete, con elementi concettuali finalizzati a creare collegamenti logici. Capacità interpretativa.	Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, materiali e strumenti per raggiungere i risultati previsti, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che facilitano l'adattamento nelle situazioni mutevoli. Tipicamente: COGNIZIONE, COLLABORAZIONE e ORIENTAMENTO AL RISULTATO	Raggiungere i risultati previsti assicurandone la conformità e individuando le modalità di realizzazione più adeguate, in un contesto strutturato, con situazioni mutevoli che richiedono una modifica del proprio operato.
4	Ampia gamma di conoscenze, integrate dal punto di vista della dimensione fattuale e/o concettuale, approfondite in alcune aree. Capacità interpretativa.	Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni una gamma di saperi, metodi, prassi e protocolli, materiali e strumenti, per risolvere problemi, attivando un set di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione necessarie per superare difficoltà crescenti. Tipicamente: PROBLEM SOLVING, COOPERAZIONE e MULTITASKING	Provvedere al conseguimento degli obiettivi, coordinando e integrando le attività e i risultati anche di altri, partecipando al processo decisionale e attuativo, in un contesto di norma prevedibile, soggetto a cambiamenti imprevisti.
5	Conoscenze integrate, complete, approfondite e specializzate. Consapevolezza degli ambiti di conoscenza.	Utilizzare anche attraverso adattamenti, riformulazioni e rielaborazioni un'ampia gamma di metodi, prassi, protocolli e strumenti, in modo consapevole e selettivo anche al fine di modificarli, attivando un set esauriente di abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione che consentono di trovare soluzioni tecniche anche non convenzionali. Tipicamente: ANALISI E VALUTAZIONE, COMUNICAZIONE EFFICACE RISPETTO ALL'AMBITO TECNICO e GESTIONE DI CRITICITA'	Garantire la conformità degli obiettivi conseguiti in proprio e da altre risorse, identificando e programmando interventi di revisione e sviluppo, identificando le decisioni e concorrendo al processo attuativo, in un contesto determinato, complesso ed esposto a cambiamenti ricorrenti e imprevisti.
6	Conoscenze integrate, avanzate in un ambito, trasferibili da un contesto ad un altro. Consapevolezza critica di teorie e principi in un ambito.	Trasferire in contesti diversi i metodi, le prassi e i protocolli necessari per risolvere problemi complessi e imprevedibili, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione avanzate, necessarie per portare a sintesi operativa le istanze di revisione e quelle di indirizzo, attraverso soluzioni innovative e originali. Tipicamente: VISIONE DI SINTESI, CAPACITA' DI NEGOZIARE E MOTIVARE e PROGETTAZIONE	Presidiare gli obiettivi e i processi di persone e gruppi, favorendo la gestione corrente e la stabilità delle condizioni, decidendo in modo autonomo e negoziando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti imprevedibili.
7	Conoscenze integrate, altamente specializzate, alcune delle quali all'avanguardia in un ambito. Consapevolezza critica di teorie e principi in più ambiti di conoscenza.	Integrare e trasformare saperi, metodi, prassi e protocolli, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione specializzate, necessarie per indirizzare scenari di sviluppo, ideare e attuare nuove attività e procedure. Tipicamente: VISIONE SISTEMICA, LEADERSHIP, GESTIONE DI RETI RELAZIONALI E INTERAZIONI SOCIALI COMPLESSE e PIANIFICAZIONE	Governare i processi di integrazione e trasformazione, elaborando le strategie di attuazione e indirizzando lo sviluppo dei risultati e delle risorse, decidendo in modo indipendente e indirizzando obiettivi e modalità di attuazione, in un contesto non determinato, esposto a cambiamenti continui, di norma confrontabili rispetto a variabili note, soggetto ad innovazione.
8	Conoscenze integrate, esperte e all'avanguardia in un ambito e nelle aree comuni ad ambiti diversi. Consapevolezza critica di teorie e principi in più ambiti di conoscenza.	Concepire nuovi saperi, metodi, prassi e protocolli, mobilitando abilità cognitive, relazionali, sociali e di attivazione esperte, necessarie a intercettare e rispondere alla domanda di innovazione. Tipicamente: VISIONE STRATEGICA, CREATIVITÀ e CAPACITÀ DI PROIEZIONE ED EVOLUZIONE	Promuovere processi di innovazione e sviluppo strategico, prefigurando scenari e soluzioni e valutandone i possibili effetti, in un contesto di avanguardia non confrontabile con situazioni e contesti precedenti.
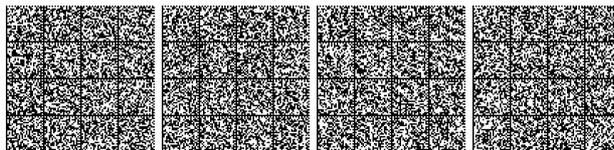
ALLEGATO *2*

Criteri minimi per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni

1. La referenziazione al Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito *QNQ)* delle qualificazioni di cui all'art. 4 comma 4 è effettuata sulla base dei successivi:

a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;

b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.

2. I criteri di cui al punto 1, lettera *a)*, attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:

a) le qualificazioni devono essere ricomprese in repertori approvati e pubblicati secondo quanto stabilito all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e rispondenti agli standard minimi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo articolo;

b) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;

c) le qualificazioni devono essere ricomprese nell'ambito di un quadro regolatorio adottato in coerenza con gli standard minimi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

3. I criteri di cui al punto 1, lettera *b)*, attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono:

a) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le dimensioni e i descrittori di cui all'art. 3;

b) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione e le qualificazioni già inserite nel QNQ a partire dal primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF»;

c) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con le indicazioni sul livello contenute nella normativa vigente;

d) la comparazione e coerenza tra gli elementi descrittivi della qualificazione con gli esiti del confronto a livello europeo o internazionale (ad esempio, sul posizionamento di qualificazioni similari, nei casi di tipologie di qualificazioni comuni a più paesi).

Nel caso in cui la qualificazione presenti competenze con differenti livelli ovvero livelli differenti rispetto alle dimensioni o ai descrittivi del QNQ e comunque, nel più complessivo processo delle valutazioni di comparazione e coerenza di cui al presente punto, la referenziazione deve avvenire sempre in base al principio qualitativo di prevalenza, attribuendo alla qualificazione il livello maggiormente ricorrente.

4. La referenziazione al QNQ delle qualificazioni internazionali di cui all'art. 4 comma 6 è effettuata, a partire dall'istanza, sulla base dei successivi:

a) criteri minimi generali di inclusione nel QNQ;

b) criteri minimi per la determinazione del posizionamento negli specifici livelli.

5. I criteri di cui al punto 4, lettera *a)*, attinenti alle condizioni preliminari al processo di referenziazione di una qualificazione, sono:

a) le qualificazioni devono essere formalmente adottate, valide, in vigore e i relativi contenuti pubblicamente e liberamente accessibili senza oneri per il cittadino;

b) le qualificazioni devono dimostrare comprovata diffusione e rappresentatività internazionale, nazionale, o settoriale;

c) le qualificazioni devono essere espresse in termini di una o più competenze secondo il linguaggio descrittivo coerente con quello del Quadro europeo delle qualifiche, con le indicazioni stabilite ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché con le dimensioni e i descrittori di cui al presente decreto;

d) la definizione e il rilascio delle qualificazioni devono rispettare standard codificati e riconosciuti a livello internazionale, qualitativamente comparabili con gli standard minimi di servizio definiti ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in ogni caso, basati su meccanismi di assicurazione della qualità pubblicamente accessibili, trasparenti e formalizzati.

6. I criteri di posizionamento di cui al punto 4, lettera *b)* attinenti alla collocazione della qualificazione all'interno del QNQ, sono i medesimi di cui al punto 3.

7. Nell'ambito del processo di attuazione della Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente - EQF del 22 maggio 2017, le qualificazioni saranno progressivamente referenziate anche alla classificazione internazionale dei settori dell'istruzione e della formazione.

ALLEGATO *3*

Integrazione dei criteri per la referenziazione del sistema italiano delle qualificazioni al Quadro Europeo delle Qualifiche

1. Con riferimento ai criteri e procedure per la referenziazione dei quadri o sistemi nazionali delle qualificazioni al quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del 22 maggio 2017, sono assunte quale riferimento principale per la referenziazione del Quadro nazionale delle qualificazioni (di seguito *QNQ)* al Quadro europeo delle qualifiche, le argomentazioni portate a sostegno della referenziazione dei titoli rilasciati nell'ambito del sistema di istruzione e formazione aventi validità nazionale, formalmente adottate nel primo «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» adottato con accordo Stato-Regioni del 20 dicembre 2012 e recepito con decreto interministeriale del 13 febbraio 2013.

2. A integrazione di quanto assunto al comma 1, ai fini dei successivi aggiornamenti del «Rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al quadro europeo EQF» si assumono le argomentazioni di cui ai commi successivi.

3. Rispetto al criterio 1 relativo alla responsabilità e/o competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche, il presente decreto soddisfa pienamente le esigenze di chiarezza e formalizzazione. La competenza dei soggetti coinvolti è definita nel contesto del quadro giuridico vigente.

4. Rispetto al criterio 2 relativo all'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli delle qualificazioni, presenti nel quadro nazionale delle qualificazioni o nel sistema nazionale delle qualificazioni e i descrittori dei livelli EQF, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute.

5. Rispetto al criterio 3, ovvero che il quadro nazionale delle qualificazioni è basato sul principio e sull'obiettivo dei risultati dell'apprendimento e collegato alle disposizioni per la validazione degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti, la definizione dei criteri generali per la referenziazione delle qualificazioni al QNQ di cui all'allegato 1 insieme alle disposizione di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, costituiscono la cornice di riferimento per soddisfare le condizioni convenute.

6. Rispetto al criterio 4 relativo alla trasparenza delle procedure per l'inclusione delle qualificazioni nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle qualificazioni nel sistema nazionale delle qualificazioni, l'allegato 1 al presente decreto soddisfa le condizioni convenute.

7. Rispetto al criterio 5 che prevede che il sistema nazionale di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione fa riferimento al quadro nazionale delle qualificazioni ed è coerente con i pertinenti principi e linee guida europei, l'adozione del Piano nazionale di assicurazione della qualità del sistema di istruzione e formazione in applicazione della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009, soddisfa le condizioni convenute.

8. Il criterio 6, relativamente agli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità inclusi nel processo di referenziazione, è soddisfatto attraverso il coinvolgimento di INAPP, INDIRE, INVALSI e ANVUR.

9. Al fine del soddisfacimento del criterio 7, il rapporto italiano di referenziazione è sottoposto a consultazione internazionale con il coinvolgimento di esperti individuati dal Punto nazionale di coordinamento dell'EQF.
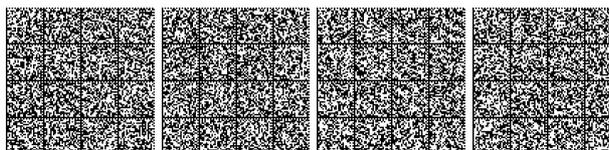
10. Rispetto al criterio 8 relativo alla certificazione della referenziazione da parte delle autorità competenti attraverso il Rapporto di referenziazione, l'adozione del presente decreto soddisfa le condizioni convenute.

11. Al fine del soddisfacimento del criterio 9 relativo alla pubblicazione nella piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF, il Ministero del Lavoro assicurerà l'invio formale del Rapporto di referenziazione all'esito del processo di referenziazione.

12. Il criterio 10 relativo al riferimento su tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti al livello appropriato EQF, è soddisfatto dall'art. 3, comma 2, del presente decreto.

18A00411

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 gennaio 2018.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Pignoletto», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato reg. (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, par. 3, e dall'art. 110 del citato reg. (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente reg. (CE) n. 1234/2007, art. 118-octodecies, par. 3, e del citato reg. (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, concernente l'autorizzazione al Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, con sede in Zola Pedrosa (BO), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Pignoletto», ai sensi dell'art. 72 del reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformità alla proposta del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 28 agosto 2014;

Vista la domanda del Consorzio Pignoletto Emilia-Romagna, trasmessa per il tramite della Regione Emilia-Romagna con nota n. 785227 del 28 dicembre 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Pignoletto», nella misura di 0,5 g/l, per tutte le tipologie di vini e nei riguardi delle produzioni derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017/2018;

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato Consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017 è stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidità totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l) non è tale da incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un limite minimo di acidità totale pari o superiore a quello di 3,5 g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Emilia-Romagna con la citata nota n. 785227 del 28 dicembre 2017;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a Denominazione di origine controllata «Pignoletto» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017/2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione U.E. tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a Denominazione di origine controllata «Pignoletto», previsto dalla proposta di disciplinare di produzione autorizzata in via transitoria ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2014 richiamato in premessa, è ridotto di 0,5 g/l per tutte le tipologie di vini, nei riguardi delle produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017/2018.

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A00431

DECRETO 5 gennaio 2018.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Reno», per le tipologie «Montuni», limitatamente alla campagna vendemmiale 2017/2018.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Considerato che il predetto decreto ministeriale 7 novembre 2012 contempla disposizioni applicative del citato regolamento (CE) n. 607/2009, in particolare per quanto concerne talune modalità procedurali di esame e di comunicazione relative alle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari;

Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalità di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare che non comportano alcuna modifica al documento unico, ivi comprese le modifiche temporanee, nell'ambito dei quali sono da riprendere, opportunamente aggiornate e semplificate, talune disposizioni del preesistente regolamento (CE) n. 1234/2007, art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, e del citato regolamento (CE) n. 607/2009;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui alla richiamata normativa dell'Unione europea, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Reno»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione della predetta DOC;

Visto in particolare l'art. 6, comma 2, del sopra citato disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reno», che prevede la facoltà per il Ministero di poter ridurre i limiti dell'acidità totale minima;
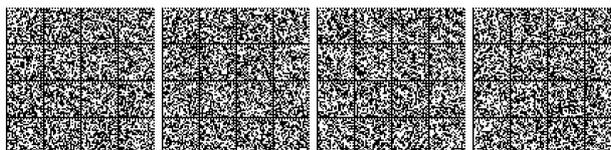
Vista la domanda del consorzio tutela dei vini «Reno», trasmessa per il tramite della Regione Emilia-Romagna con nota n. 785237 del 28 dicembre 2017, intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Reno», ai sensi del sopra richiamato art. 6, comma 2, del disciplinare di produzione, per le tipologie di vini «Montuni», «Montuni spumante» e «Montuni frizzante», per i prodotti derivanti dalla sola campagna vendemmiale 2017-2018, nella misura di 0,5 g/l (da 5,5 a 5 g/l);

Tenuto conto delle motivazioni fornite dal citato consorzio a sostegno della predetta istanza, con le quali è stato evidenziato che il particolare andamento climatico antecedente la vendemmia 2017 è stato tale da determinare la riduzione del tenore dell'acidità totale dei relativi vini, rispetto a quelli medi riscontrati nelle annate precedenti, e che la contenuta riduzione richiesta (0,5 g/l) non è tale da incidere negativamente sulle caratteristiche organolettiche dei vini in questione, che comunque manterranno un limite minimo di acidità totale nettamente superiore a quello di 3,5 g/l previsto dalla vigente normativa dell'UE;

Considerato che sono in fase di adozione presso la Commissione UE le nuove disposizioni procedurali, in particolare per la disciplina delle modifiche temporanee in questione, per le quali sarà prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;

Considerato che, in assenza di specifiche disposizioni procedurali, per l'esame della modifica temporanea in questione possa ritenersi applicabile la procedura nazionale semplificata di cui all'art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 e che, in tale ambito, è stato acquisito il parere favorevole espresso della Regione Emilia-Romagna con la citata nota n. 785237 del 28 dicembre 2017;

Ritenuta la necessità di dover provvedere alla riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Reno» nei termini sopra evidenziati e limitatamente alle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2017-2018;

Ritenuto di dover comunicare la modifica temporanea in questione alla Commissione UE tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009, nonché di dover pubblicare la stessa sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Vista la direttiva direttoriale 2017 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Reno», previsto all'art. 6 del disciplinare di produzione, così come da ultimo modificato con il decreto ministeriale 30 marzo 2015 richiamato in premessa, per le produzioni derivanti dalla sola campagna vitivinicola 2017-2018, è ridotto di 0,5 g/l per le tipologie «Montuni», «Montuni Spumante» e «Montuni Frizzante» (da 5,5 a 5 g/l).

2. La modifica di cui al comma 1 è comunicata alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia», messo a disposizione ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CE) n. 607/2009 e pubblicata sul sito internet del Ministero - Sezione prodotti DOP e IGP - vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 gennaio 2018

Il dirigente: POLIZZI

18A00432

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2017.

Decadenza dai benefici per gruppi di imprese agevolate, ai sensi della legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

Visto l'art. 8-*bis*, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d'impresa;

Visti i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ed in particolare l'art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello sviluppo economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;

Considerato che da parte delle imprese di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 83/2012, non è stata avanzata alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma agevolato;

Ritenuto che sussistono le condizioni per accertare, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la decadenza dai benefici per le imprese di cui all'allegato elenco;

Presa visione delle visure camerali e tenuto conto di quanto rilevato ai fini della denominazione attuale dell'impresa originaria beneficiaria;

Dato atto che, in applicazione della suddetta previsione legislativa, non si procederà alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese, ma che la pubblicità sarà assicurata dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2014 (Reg. n. 1-860), con il quale il dott. Carlo Sappino è stato nominato direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 febbraio 2017 recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2017, n. 107;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

Visto il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

Decreta:

Art. 1.

Decadenza dalle agevolazioni

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono decadute dalle agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, le imprese indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2.

Incameramento della cauzione

1. Ove ne ricorrano le condizioni, ed ove la Banca concessionaria non abbia ancora provveduto, è disposto l'incameramento della cauzione di cui all'art. 5 comma 4-*bis* del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

Somme in economia

1. L'importo di euro 35.895.119,23, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 4.

Passivi perenti

1. Per l'importo di euro 35.895.119,23 si procede all'eliminazione dei residui passivi perenti e alla successiva richiesta di reiscrizione in bilancio ai sensi dell'art. 34-*ter*, commi 4 e 5, della legge n. 196/2009.

Art. 5.

Clausola di ricorribilità

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Roma, 4 dicembre 2017

Il direttore generale: SAPPINO

ALLEGATO

prog	N. PROG	SERIE	DENOMINAZIONE DITTA	CODICE FISCALE	BANCA CONCESSIONARIA	D.M. CONCESSIONE PROVVISORIA	CONTRIBUTO CONCESSO (€)	D.M. MODIFICA	CONTRIBUTO ATTUALE (€)	DECRETO DI IMPEGNO	RESIDUI	CUP
1	339	6	ALIPIO S.R.L.	05507260585	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0080393 del 07/12/1999	145.780,29		145.780,29	n. 5946 del 2004	2003	B66J99000010008
2	3063	12	DAGALA DI SAN MICHELE DI AMORE GUGLIELMO & C. S.A.S.	03803700875	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0117529 del 19/07/2002	223.554,00		223.554,00	n. 5943 del 2004	2003	B97B02000030005
3	4370	13	BALLA COI LUPI DI SCHETTINI CATERINA & C. S.A.S.	01500990765	UBI BANCA S.P.A.	n. 0130019 del 27/11/2003	100.146,00		100.146,00	n. 5910 del 2004	2003	B67B03000080005
4	4373	13	M. A. PROMOTER DI MANOLIO ANTONIO D.I.	MNLNTN49S23C888G	UBI BANCA S.P.A.	n. 0130021 del 27/11/2003	152.990,00		152.990,00	n. 5910 del 2004	2003	B36J03000020005
5	8057	11	BOSCO DELLA SPINA S.R.L.	00784010522	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0116902 del 19/07/2002	141.273,00		141.273,00	n. 5911 del 2004	2003	B86J02000040005
6	9533	12	LA CAMINETTO S.R.L.	01837010980	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0117631 del 19/07/2002	981.744,00		981.744,00	n. 5912 del 2004	2003	B17B02000040005
7	12020	12	IL PEDRO S.A.S. DI STRINA ARMANDO & C.	02691000612	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0117640 del 19/07/2002	21.564,00		21.564,00	n. 5912 del 2004	2003	B16J02000030005
8	16239	6	ELLE. PI. S.R.L.	01779100906	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0081542 del 07/12/1999	879.283,35		879.283,35	n. 5946 del 2004	2003	B27B99000170008
9	21210	6	LA MARINA DI FRANCESCO CAVALIERE & C. S.A.S.	03558230656	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0082204 del 07/12/1999	572.306,55		572.306,55	n. 5946 del 2004	2003	B47B99000260008
10	24374	13	BASILE DI BASILE ANIELLO & C. S.A.S.	02910750658	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0146471 del 21/07/2005	88.706,00		88.706,00	n. 6066 del 2005	2003	B88E05000000005
11	25030	12	SANTA CECILIA S.R.L.	05333570728	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0117655 del 19/07/2002	413.397,00		413.397,00	n. 5911 del 2004	2003	B37B02000100005
12	26264	12	SIMEONE MONICA	SMNMNC68D60F839H	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117675 del 19/07/2002	22.826,00		22.826,00	n. 5945 del 2004	2003	B47B02000060005
13	27531	12	TAORMINA MARE S.R.L. già TAORMINA MARE RESIDENCE S.P.A.	00531370831	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0117688 del 19/07/2002	1.843.326,00		1.843.326,00	n. 5943 del 2004	2003	B97B02000060005
14	27805	12	CAMPING LA VECCHIA TORRE S.R.L.	00615280757	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0117692 del 19/07/2002	63.129,00		63.129,00	n. 5943 del 2004	2003	B76J02000030005
15	32953	12	FAZZONE ANTONIETTA D.I.	FZZNNT50R62A243F	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117767 del 19/07/2002	64.238,00		64.238,00	n. 5945 del 2004	2003	B27B02000080005

16	33300	12	IMPRESA EDILE MASCIOLI DINO GUGLIELMO & FIGLIO S.N.C.	00084190701	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0107157 del 30/11/2001	1.371.177,57	n. 151023 del 30/05/2006	1.221.742,32	n. 5946 del 2004	2003	B87B01000220005
17	33639	12	GRAND HOTEL VILLA POLITI S.R.L.	00795210897	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0129224 del 27/11/2003	1.854.417,00		1.854.417,00	n. 5931 del 2004	2002	B76J99000220015
18	34194	12	LABORATORIO CITTA' E TERRITORIO S.R.L.	00749210886	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n. 0117780 del 19/07/2002	257.250,00		257.250,00	n. 5943 del 2004	2003	B47B02000090005
19	35832	6	VILLA CIMBRONE S.R.L. già INDUSTRIALE DEL MEZZOG.NO D'ITALIA S.R.L.	00443990650	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0082857 del 07/12/1999	332.386,50		332.386,50	n. 5946 del 2004	2003	B76J99000490008
20	38788	12	PALAZZO GUALTERIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01254080557	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0117858 del 19/07/2002	588.258,00		588.258,00	n. 5929 del 2004	2002	B67B02000140005
21	61129	12	VILLA KRISTINA DI PALAZZOLO CARMELO & C. S.N.C. già VILLA KRISTINA DI MENDOLIA ROSARIO & C. S.N.C.	01389330836	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n. 0117976 del 19/07/2002	63.846,00		63.846,00	n. 5943 del 2004	2003	B96J02000100005
22	61351	11	PEVERO GOLF S.R.L. già CIGA GOLF S.R.L.	07930240150	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117035 del 19/07/2002	531.960,00		531.960,00	n. 5931 del 2004	2002	B67B02000150005
23	61358	11	IANUA MARIS S.R.L. già LA GRUCITTA S.R.L.	01898530900	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117037 del 19/07/2002	170.268,00		170.268,00	n. 5931 del 2004	2002	B47B02000160005
24	61391	11	S'ORTALE S.R.L. già HOTEL RISTORANTE S'ORTALE DI S. LODDO & C. S.A.S.	00843440918	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117040 del 19/07/2002	165.270,00		165.270,00	n. 5931 del 2004	2002	B16J02000130005
25	61471	11	CENTO VACANZE S.R.L.	02437520923	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117048 del 19/07/2002	1.448.361,00		1.448.361,00	n. 5931 del 2004	2002	B37B02000170005
26	61532	12	HOTEL DELLE SPIGHE S.R.L.	01157440890	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n. 0117988 del 19/07/2002	676.440,00		676.440,00	n. 5943 del 2004	2003	B76J02000070005
27	61841	12	AVIOMAR S.P.A.	00356150102	PROMINVESTMENT S.P.A.	n. 0118017 del 19/07/2002	519.120,00		519.120,00	n. 5941 del 2004	2002	B57B02000230005
28	61991	12	LA NAVE DI NATALE AMATO & C. S.A.S.	02124870649	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0118028 del 19/07/2002	70.868,00		70.868,00	n. 5912 del 2004	2003	B47B02000170005
29	62296	12	PONTICELLI ANTONIO	PNTNTN54H13I676B	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0118045 del 19/07/2002	66.424,00		66.424,00	n. 5912 del 2004	2003	B16J02000150005
30	62297	12	CALENZO ELENA	CLNLNE56E58I676M	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0118046 del 19/07/2002	74.400,00		74.400,00	n. 5912 del 2004	2003	B16J02000160005
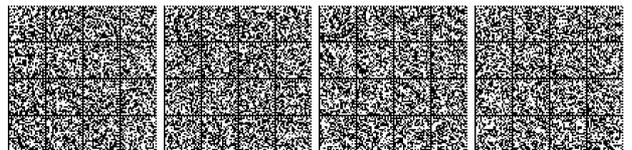
31	62335	12	DONATANTONIO ANIELLO	DNTNLL32S01I862R	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0118050 del 19/07/2002	185.026,00		185.026,00	n. 5912 del 2004	2003	B83G02000070005
32	62353	12	CELENTANO TURISMO S.R.L.	02613850656	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0118058 del 19/07/2002	214.773,00		214.773,00	n. 5912 del 2004	2003	B53G02000070005
33	62355	12	LA PERGOLETTA DI FRANCESCO MEROLLA & C. S.A.S.	01447960632	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0118060 del 19/07/2002	178.312,00		178.312,00	n. 5912 del 2004	2003	B83G02000110005
34	63867	11	VERDEMELA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	00863600227	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0117061 del 19/07/2002	1.670.106,00		1.670.106,00	n. 5911 del 2004	2003	B97B02000250005
35	64575	12	CASTELLACCIO GIOVANNI	CSTGNN40B04D702P	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118104 del 19/07/2002	64.920,00		64.920,00	n. 5929 del 2004	2002	B43G02000030005
36	64647	12	ZANELLI & ZANELLI S.R.L.	02277760738	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118105 del 19/07/2002	180.213,00		180.213,00	n. 5929 del 2004	2002	B87B02000170005
37	64801	12	VESTAS S.R.L. già SOCIETA' ALBERGHIERA FITTO & PORTALURI S.P.A.	00225650753	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118106 del 19/07/2002	676.074,00		676.074,00	n. 5929 del 2004	2002	B23G02000000005
38	64802	12	OVER COSTRUZIONI S.R.L.	03296760758	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118107 del 19/07/2002	336.024,00		336.024,00	n. 5929 del 2004	2002	B27B02000190005
39	64865	12	CAIVALENTINI S.Agr.S. già AZIENDA AGRICOLA CAI VALENTINI S.S.	02513740544	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118111 del 19/07/2002	109.530,00		109.530,00	n. 5929 del 2004	2002	B47B02000200005
40	64991	12	LE VALCELLE DI MARIOTTI M. E C. S.N.C.	02505110540	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118117 del 19/07/2002	21.225,00		21.225,00	n. 5929 del 2004	2002	B57B02000300005
41	65277	12	SOCIETA' AGRICOLA TENUTA DI FASSIA S.S. già AGRICOLA GUBBIO S.S.	13159050155	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118132 del 19/07/2002	197.706,00		197.706,00	n. 5929 del 2004	2002	B67B02000190005
42	65518	11	PIROZZI ROSA	PRZRSO29C42E329S	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0117069 del 19/07/2002	370.833,00		370.833,00	n. 5911 del 2004	2003	B13G02000000005
43	65545	12	CORI SOC. SEMP. già CORI DI RISSO ELISA E C. S.N.C.	02050690045	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118154 del	140.050,00		140.050,00	n. 5929 del 2004	2002	B67B02000200005
44	65730	12	MARIO FABIO	MRAFBA68R25L845E	UBI BANCA S.P.A.	n. 0129316 del 27/11/2003	514.986,00		514.986,00	n. 5910 del 2004	2003	B15I03000000005
45	66658	12	GESTHOTEL DI GIUDICE NICODEMO & C. S.A.S.	03013350651	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118199 del 19/07/2002	62.440,00		62.440,00	n. 5910 del 2004	2003	B16J02000210005

46	66840	12	DACAR AIRCRAFT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01231190768	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118215 del 19/07/2002	85.940,00		85.940,00	n. 5910 del 2004	2003	B46J02000100005
47	67523	12	IL PORTICCIOLO S.R.L. già IL PORTICCIOLO DI VANNUCCI & C. S.A.S.	01233290533	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118226 del 19/07/2002	48.237,00		48.237,00	n. 5910 del 2004	2003	B16J02000220005
48	67564	12	RIPOSTO HOSTEL S.N.C. DI VILLA MARIA FRANCESCA & C. già RIPOSTO HOSTEL S.R.L.	03911290876	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118235 del 19/07/2002	64.968,00		64.968,00	n. 5910 del 2004	2003	B97B02000300005
49	67720	12	GOLF SALENTO DI MARIANO GAETANO & C. S.A.S. già GOLF SALENTO DI MARIANO LUIGI & C. S.A.S.	03345240752	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118237 del 19/07/2002	2.645.436,00		2.645.436,00	n. 5910 del 2004	2003	B27B02000210005
50	68084	12	SAVARESE AUGUSTO	SVRGST43P08I300Y	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118260 del 19/07/2002	68.240,00		68.240,00	n. 5910 del 2004	2003	B16J02000230005
51	68497	12	NUOVO HOTEL S. FELICE DI GUIDO ROMEO	02233710785	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118284 del 19/07/2002	29.004,00		29.004,00	n. 5910 del 2004	2003	B17B99000180015
52	69111	12	GOLDEN BEAUTY CENTER DI FRANZE' RITA & C. S.A.S.	02394610790	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118289 del 19/07/2002	127.833,00		127.833,00	n. 5910 del 2004	2003	B17B02000290005
53	69241	12	AURELIA DI GIOVANNOLI ALDO E C. S.A.S.	06296090019	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118297 del 19/07/2002	269.130,00		269.130,00	n. 5910 del 2004	2003	B17B99000200015
54	69340	12	CALISE GIOVANNI	CLSGNN41C16D702T	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118308 del 19/07/2002	149.316,00		149.316,00	n. 5910 del 2004	2003	B47B02000280005
55	69350	12	IMPRES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	04000481210	UBI BANCA S.P.A.	n. 0118312 del 19/07/2002	1.594.515,00		1.594.515,00	n. 5910 del 2004	2003	B47B02000290005
56	70984	12	MARINA DI CASTELLO S.P.A. già HOTEL MARINA DI CASTELLO S.R.L.	01871670616	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118398 del 19/07/2002	3.468.924,00		3.468.924,00	n. 5943 del 2004	2003	B26J02000100005
57	70988	12	CENTRO IPPICO AGNANO S.R.L.	06686010635	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0118401 del 19/07/2002	529.101,00		529.101,00	n. 5943 del 2004	2003	B46J02000130005
58	71823	12	VALORIZZAZIONE TURISTICA PORTO CORALLO S.R.L.	00499110922	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0118472 del 19/07/2002	3.308.805,00		3.308.805,00	n. 5931 del 2004	2002	B97B02000380005
59	72650	11	GRENTI ROSSANA	GRNRSN58M68G337J	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0105420 del 30/11/2001	69.132,93		69.132,93	n. 5930 del 2004	2002	B65I01000020005
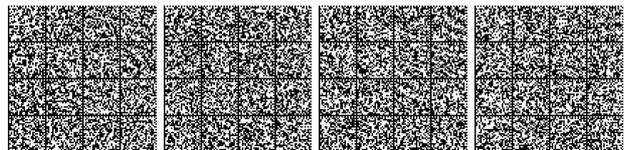
60	77153	12	KAGGERA SOC. COOP. AGRICOLA già CANTINA SOCIALE KAGGERA SOC. COOP. A R.L.	00063170815	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n. 0125428 del 23/06/2003	339.927,00		339.927,00	n. 5924 del 2004	2002	B31H03000120008
61	77467	12	A & T ALBERGHI E TURISMO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	01462110501	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n. 0118650 del 19/07/2002	88.149,00		88.149,00	n. 5924 del 2004	2002	B17B02000400005
62	77621	12	BEVERLY HILLS S.R.L.	02284600646	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n. 0118667 del 19/07/2002	488.913,00		488.913,00	n. 5924 del 2004	2002	B37B02000410005
63	77812	12	AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.P.A.	01210690432	PROMINVESTMENT S.P.A.	n. 0118688 del 19/07/2002	42.876,00		42.876,00	n. 5941 del 2004	2002	B63G02000050005
64	78378	11	ELEN COSTRUZIONI S.R.L. già ELEN COSTRUZIONI S.P.A.	03675641215	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117133 del 19/07/2002	880.494,00		880.494,00	n. 5945 del 2004	2003	B57B02000500005
65	78563	11	BARBAGIA S.R.L.	00058150913	MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.	n. 0117134 del 19/07/2002	95.052,00		95.052,00	n. 5945 del 2004	2003	B73G02000090005
66	80510	11	BETOURS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	05568070725	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0117163 del 19/07/2002	324.555,00		324.555,00	n. 5911 del 2004	2003	B27B02000300005
67	81666	11	ALBERGO LIDO S.R.L.	00194220554	B. N. L. GRUPPO BNP PARIBAS S.P.A.	n. 0117200 del 19/07/2002	324.987,00		324.987,00	n. 5933 del 2004	2002	B66J02000330005
68	81700	11	IMECO S.R.L.	03719850632	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0117203 del 19/07/2002	392.640,00		392.640,00	n. 5911 del 2004	2003	B86J02000180005
69	83746	11	HAPPY HOLIDAY DI MAIURI MICHELE & C. S.A.S. già HAPPY HOLIDAY DI MAIURI A. & C. S.A.S.	03498530652	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0117254 del 19/07/2002	94.272,00		94.272,00	n. 5911 del 2004	2003	B27B02000340005
70	83903	11	EDILTURISMO S.R.L.	00880900527	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0117261 del 19/07/2002	90.336,00		90.336,00	n. 5911 del 2004	2003	B26J02000180005
71	92088	11	DECA TRADE S.R.L.	04212071007	BANCO POPOLARE SOC. COOP.	n. 0107882 del 10/12/2001	34.530,30		34.530,30	n. 5937 del 2004	2002	B66D01002010005
72	93304	11	DFG S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	07648240013	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0107895 del 10/12/2001	54.434,56		54.434,56	n. 5932 del 2004	2002	B66D01002020005
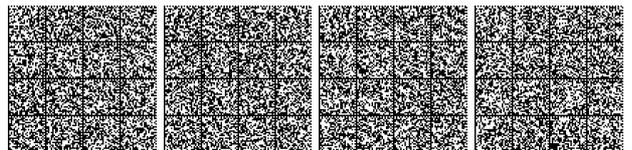
73	93305	11	SOLUZIONI - S.A.S. DI PIETRO BOREA già SOLUZIONI ARRED.TI DI BOREA S.A.S.	03969150014	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0107896 del 10/12/2001	100.502,52		100.502,52	n. 5932 del 2004	2002	B86D01001920005
74	94281	11	ALERICA VIAGGI S.R.L.	00670510957	BANCA PER LEASING ITALEASE S.P.A.	n. 0117396 del 19/07/2002	14.422,00		14.422,00	n. 5924 del 2004	2002	B73G02000130005
75	95958	12	HOTEL BELVEDERE DI NORINO EMILIA & C. S.A.S.	02310840711	UBI BANCA S.P.A.	n. 0129824 del 27/11/2003	517.614,00		517.614,00	n. 5910 del 2004	2003	B67B03000450005
76	98459	11	L'ORCHIDEA DI FUSARO ROSETTA E C. S.A.S.	02391510787	UNICREDIT BANCA S.P.A.	n. 0117450 del 19/07/2002	66.666,00		66.666,00	n. 5929 del 2004	2002	B53G02000260005
77	99343	11	ROBERTO PRONTO CASA S.R.L.	02059660809	MPS CAPITAL SERVICE S.P.A.	n. 0107923 del 10/12/2001	316.195,56		316.195,56	n. 5911 del 2004	2003	B87E01002550005
78	41174	12	EDIL MAR MARINO SAVERIO S.R.L. già EDIL MAR DI MARINO SAVERIO E C. S.A.S.	01740060783	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0117921 del 10/12/2001	362.232,00		362.232,00	n. 5912 del 2004	2003	B67B99000200025
79	52342	11	BILLIARDS GAMES S.R.L.	01990990812	EUROPROGETTI E FINANZA S.P.A.	n. 0107538 del 19/07/2002	93.907,35		93.907,35	n. 5912 del 2004	2003	B17E01002390005
80	72947	12	MARE SUD SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	03812640823	BANCA DEL MEZZOGIORNO - MCC S.P.A.	n. 0118505 del 19/07/2002	36.340,00		36.340,00	n. 5943 del 2004	2003	B26J02000110005
							36.044.554,48		35.895.119,23			
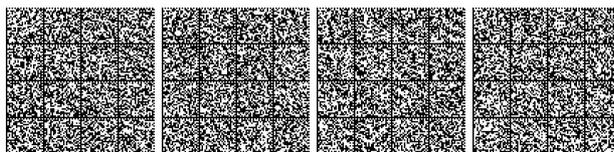
18A00453

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 gennaio 2018.

Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Alecensa», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. DG/32/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13, dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 31 marzo 2017 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° febbraio al 28 febbraio 2017 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 10-12 aprile 2017;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifico (CTS) di AIFA in data 8-10 novembre 2017;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 18 dicembre 2017 n. (2017)9004 che modifica l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alecensa» (alectinib); - (approvazione variazione EMEA/H/C/4164/II/01);

Determina:

Le confezioni del seguente medicinale per uso umano, di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura ALECENSA descritte in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe «C (nn)», dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.
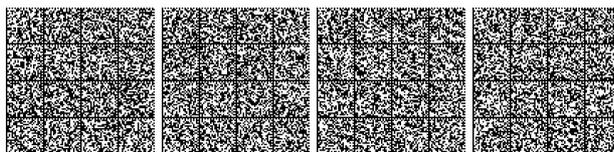
Per i medicinali di cui al comma 3, dell'art. 12, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe «C(nn)» di cui alla presente determinazione viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potrà essere ulteriormente commercializzato.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 gennaio 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe «C (nn)») dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti.

Farmaco di nuova registrazione.

ALECENSA.

Codice ATC - principio attivo: L01XE36 - Alectinib.

Titolare: Roche Registration Limited.

Codice procedura: EMEA/H/C/4164.

GUUE 31/03/2017.

Indicazioni terapeutiche.

«Alecensa» in monoterapia è indicato per il trattamento in prima linea di pazienti adulti affetti da carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) in stadio avanzato positivo per la chinasi del linfoma anaplastico (ALK).

«Alecensa» in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da NSCLC ALK-positivo in stadio avanzato precedentemente trattati con crizotinib.

Modo di somministrazione.

Il trattamento con «Alecensa» deve essere avviato e supervisionato da un medico esperto nell'uso di medicinali antitumorali.

Al fine di selezionare i pazienti affetti da NSCLC positivo per ALK è necessario utilizzare un test per ALK validato. Lo stato di NSCLC ALK-positivo deve essere accertato prima dell'inizio della terapia con «Alecensa».

«Alecensa» è un medicinale per uso orale. Le capsule rigide devono essere ingerite intere, non devono essere aperte né dissolte e devono essere assunte in corrispondenza dei pasti (vedere paragrafo 5.2).

Confezioni autorizzate:

EU/1/16/1169/001 - A.I.C. n. 045267010/E in base 32: 1C5G22 - 150 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PA/ALU/PVC) - 224 (4 x 56) capsule;

EU1/16/1169/002 - A.I.C. 045267022/E in base 32: 1C5G2G - 150 mg - capsula rigida - uso orale - flacone (HDPE) - 240 capsule.

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale.

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, pneumologo, internista (RNRL).

18A00427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Mivacron» e «Tracrium»

Estratto determina AAM/PPA n. 3 del 5 gennaio 2018

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società The Wellcome Foundation Ltd, con sede legale e domicilio in 980 Great West Road - Greenford - Middlesex UB6 0NN (Gran Bretagna) - trasferimento di titolarità: AIN/2017/2338.

Medicinale: MIVACRON.

Confezioni:

A.I.C. n. 028845016 - «42 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. n. 028845028 - «2 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 10 ml.

Medicinale: TRACRIUM.

Confezioni:

A.I.C. n. 026519013 - «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 2,5 ml;

A.I.C. n. 026519025 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale da 5 ml,

alla società: Aspen Pharma Trading Limited, con sede legale e domicilio in 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus - Dublin 24 (Irlanda).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.
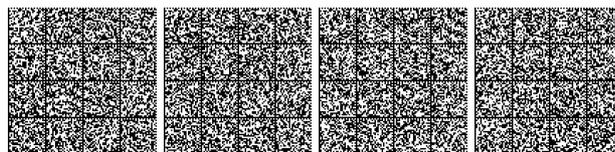
Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00406

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mometasone Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 1205 del 22 dicembre 2017

Codice pratica: VN2/2016/272.

Numero procedura: DK/H/2209/001/II/004.

Autorizzazione della variazione di tipo II: B.I.a.1.b).

Aggiunta di un produttore di sostanza attiva Cipla Limited, India per l'API Mometasone Furoato Monoidrato, quale titolare dell'ASMF numero 2215-2147.

Titolare: Cipla Ltd. - Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 India.

Sito di produzione: Cipla Limited., Manufacturing Division, Plot No. D-7, D-27 MIDC Industrial Area, Kurkumbh Village, Taluka-Daund, District-Pune (Maharashtra), India - 413 802, relativamente al medicinale MOMETASONE ZENTIVA, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 042086013 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 10 g (60 erogazioni);

A.I.C. n. 042086025 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 16 g (120 erogazioni);

A.I.C. n. 042086037 - «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» 1 flacone in HDPE da 18 g (140 erogazioni).

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Luigi Bodio n. 37/B - cap 20158, codice fiscale n. 11388870153.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00407

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxitra»

Estratto determina AAM/PPA n. 1208 del 22 dicembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/2374.

Cambio nome: N1B/2017/2203.

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., (codice fiscale n. 10616310156), con sede legale e domicilio fiscale in via Martiri di Cefalonia, 2, 26900 - Lodi (LO).

Medicinale: OXITRA.

Confezioni:

A.I.C. n. 042637013 - «1000 mg capsula molle» 2×10 capsule;

A.I.C. n. 042637025 - «1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister al/pvc/pvdc.

Con variazione della denominazione del medicinale in OMEGA 3 BOUTY alla società Spa Italiana Laboratori Bouty (codice fiscale n. 00844760157), con sede legale e domicilio fiscale in via Vanvitelli, 4, 20129 - Milano (MI).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00408

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oki»

Estratto determina AAM/PPA n. 1209 del 22 dicembre 2017

Codice pratica: VN2/2017/99.

Autorizzazione della variazione: C.I.4

Medicinale: OKI.

È autorizzata la seguente variazione: modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto: inserimento di nuove informazioni di sicurezza come da richiesta dell'ufficio di farmacovigilanza (riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla comunicazione di esito rinnovo 0017298-20/02/2017-AIFA-COD_UO-P).

Sono modificate di conseguenza le relative sezioni del foglio illustrativo relativamente al medicinale «OKI», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 028511057 - «160 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 028511071 - «60 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 028511083 - «30 mg supposte» 10 supposte;

A.I.C. n. 028511095 - «80 mg granulato per soluzione orale» 30 bustine bipartite;

A.I.C. n. 028511145 - «80 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone da 30 ml;

A.I.C. n. 028511158 - «160 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Dompè Farmaceutici S.p.a. (codice fiscale n. 00791570153), con sede legale e domicilio fiscale in via San Martino, 12 - 12/A, 20122 - Milano (MI).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determinazione di cui al presente estratto, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00409

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lasonil antidolore»

Estratto determina AAM/PPA n. 1210 del 22 dicembre 2017

Codice pratica: N1B/2017/1104BIS.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. e autorizzazione variazioni.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LASONIL ANTIDOLORE, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

confezione: «10% gel» 1 tubo da 120 g - A.I.C. n. 042154029 (base 10) 186G1F (base 32);

forma farmaceutica: gel;

principio attivo: ibuprofene sale di lisina.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., (codice fiscale n. 05849130157), con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130, 20156 - Milano (MI).

Sono, altresì, autorizzate, per il medicinale «Lasonil Antidolore» nelle confezioni «10% gel» 1 tubo da 50 g (A.I.C. n. 042154017) e «10% gel» 1 tubo da 120 g (A.I.C. n. 042154029), le seguenti variazioni:

modifica dei parametri di specifica e delle dimensioni del confezionamento primario del prodotto finito;

modifica della dimensione del lotto del prodotto finito;

modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione «10% gel» 1 tubo da 120 g (A.I.C. n. 042154029) è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe «C bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione «10% gel» 1 tubo da 120 g (A.I.C. n. 042154029) è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC medicinali non soggetti a prescrizione medica, da banco o di automedicazione.

Stampati

La confezione «10% gel» 1 tubo da 120 g (A.I.C. n. 042154029) deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A00410

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil Ibsa».

Con la determinazione n. aRM - 199/2017 - 7166 del 21 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Ibsa Farmaceutici Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SILDENAFIL IBSA.

Confezione: A.I.C. n. 044361018;

Descrizione: «25 mg film orodispersibile» 2 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361020;

Descrizione: «25 mg film orodispersibile» 4 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361032;

Descrizione: «25 mg film orodispersibile» 8 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361044;

Descrizione: «25 mg film orodispersibile» 12 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361057;

Descrizione: «50 mg film orodispersibile» 2 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361069;

Descrizione: «50 mg film orodispersibile» 4 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361071;

Descrizione: «50 mg film orodispersibile» 8 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361083;

Descrizione: «50 mg film orodispersibile» 12 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361095;

Descrizione: «75 mg film orodispersibile» 2 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361107;

Descrizione: «75 mg film orodispersibile» 4 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361119;

Descrizione: «75 mg film orodispersibile» 8 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361121;

Descrizione: «75 mg film orodispersibile» 12 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361133;

Descrizione: «100 mg film orodispersibile» 2 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361145;

Descrizione: «100 mg film orodispersibile» 4 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361158;

Descrizione: «100 mg film orodispersibile» 8 film orodisperbili in bustina al/pet;

Confezione: A.I.C. n. 044361160;

Descrizione: «100 mg film orodispersibile» 12 film orodisperbili in bustina al/pet.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A00412
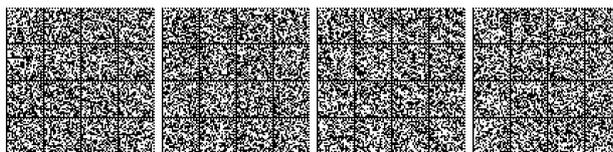
Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciclopirox Polichem».

Con la determinazione n. aRM - 197/2017 - 2513 del 20 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Polichem S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CICLOPIROX POLICHEM.

Confezione: A.I.C. n. 043467012.

Descrizione: «10 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone hdpe da 30 ml con pompa spray.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A00413

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramipexolo Aurobindo Pharma Italia».

Con la determinazione n. aRM - 196/2017 - 3199 del 20 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PRAMIPEXOLO AUROBINDO PHARMA ITALIA:

confezione: 040110013;

descrizione: «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC-AL;

confezione: 040110025;

descrizione: «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110037;

descrizione: «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110049;

descrizione: «0,18 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110052;

descrizione: «0,35 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110064;

descrizione: «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110076;

descrizione: «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110088;

descrizione: «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110090;

descrizione: «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister PA/ALU/PVC;

confezione: 040110102;

descrizione: «1,1 mg compresse» 100 compresse in blister PA/ALU/PVC.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A00414

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Caspofungin Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 195/2017 - 1392 del 20 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CASPOFUNGIN SANDOZ:

confezione: 043852019;

descrizione: «50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

confezione: 043852021;

descrizione: «70 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A00425

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel e Acido Acetilsalicilico Billev».

Con la determinazione n. aRM - 194/2017 - 2919 del 18 dicembre 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Billev Pharma APS, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CLOPIDOGREL E ACIDO ACETILSALICILICO BILLEV:

confezione: A.I.C. n. 042800019 - descrizione: «75 mg/75 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800021 - descrizione: «75 mg/75 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800033 - descrizione: «75 mg/75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800045 - descrizione: «75 mg/75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura in PP a prova di bambino;

confezione: A.I.C. n. 042800060 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800072 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800084 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800096 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800108 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800110 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800122 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister AL/AL;

confezione: A.I.C. n. 042800134 - descrizione: «75 mg/100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE con chiusura in pp a prova di bambino.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A00426
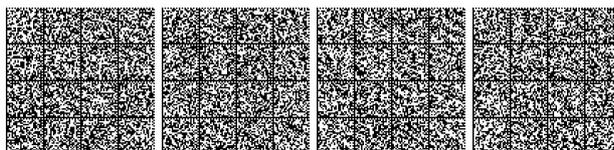
MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Gioia Tauro.

Il Comune di Gioia Tauro (RC) con deliberazione n. 11 del 29 giugno 2017 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2018, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Vincenzo Iannuzzi, della dott.ssa Maria Laura Tortorella e del dott. Salvatore Del Giglio, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

18A00428

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Locri.

Il Comune di Locri (RC) con deliberazione n. 20 del 31 maggio 2017 ha fatto ricorso alla procedura di risanamento finanziario, prevista dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2018, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Giovanni Cioffi, del dott. Gianfranco Ielo e del dott. Giuseppe Putortì, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

18A00429

Sostituzione dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del comune di Anoia.

Con il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 agosto 2013, è stato nominato l'organo straordinario di liquidazione del Comune di Anoia (RC), nella persona della dott.ssa Giuseppina Scappatura.

La suddetta dott.ssa Giuseppina Scappatura ha rassegnato le dimissioni, per seri motivi di salute.

Con il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 gennaio 2018, la dott.ssa Marialuisa Tripodi è stata nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune, in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Scappatura.

18A00430

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto dirigenziale del 18 gennaio 2018, il dott. Domenico Cattano, nato a Sciacca il 1° gennaio 1985, è dichiarato decaduto dall'ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Bologna, distretto notarile di Bologna.

18A00506

Decadenza di notaio dalla nomina

Con decreto dirigenziale del 18 gennaio 2018, la dott.ssa Martina Arrivi, nata a Roma il 29 gennaio 1987, è dichiarata decaduta dall'ufficio di notaio per non aver assunto in tempo utile l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Perugia, distretto notarile di Perugia.

18A00507

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-020) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
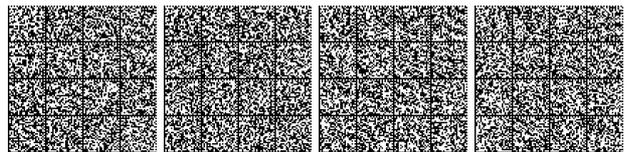
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.